

Comune di Pescate

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E
DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO LA
FORMULA DELL’IN HOUSE PROVIDING DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Artt. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022

Sommario

Premessa	3
Le motivazioni del nuovo affidamento a SILEA.....	3
1. Il quadro normativo di riferimento	7
1.1 Contesto giuridico	7
1.2 Indicatori e schemi di riferimento	12
2. L'organizzazione del servizio	13
3. Le modalità di affidamento del servizio	14
4. Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni.....	16
5. Inquadramento generale del Comune di Pescate e contesto territoriale	20
5.1 Il servizio svolto da Silea.....	20
5.2 Andamento raccolta differenziata.....	20
6. Silea Spa: presentazione della società	21
6.1 Silea in sintesi.....	22
6.2 Le altre società del gruppo Silea	23
6.3 Servizi di raccolta rifiuti e decoro urbano	25
6.3.1 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani “porta a porta”	25
6.3.2 Distributori di sacchi.....	25
6.3.3 Ecostazione mobile	25
6.3.4 Ritiro RAEE e rifiuti ingombranti a domicilio	26
6.3.5 EcoCasette e Ecolsole informatizzate	26
6.3.6 Green – truck.....	26
6.3.7. Gestione dei Centri di Raccolta.....	26
6.3.5 Servizi di igiene urbana	27
6.3.6 Servizio di cura e gestione del verde pubblico	27
6.3.7 Gestione TARI ed ecosportelli	28
6.4 Innovazione tecnologica e trasformazione digitale	28
6.5 Impianti industriali per l'economia circolare	29
6.5.1 L'impianto di termovalorizzazione	30
6.5.2 L'impianto di compostaggio e biometano	30
6.5.3 Impianto per il riciclo delle plastiche	31
6.6. Elementi di efficienza e qualità del servizio: le <i>performance</i> operative.....	32
6.6.1 Risultati di Raccolta differenziata	32
6.6.2 Livello di qualità del servizio.....	34
6.7 <i>Performance</i> economico-finanziarie di Silea	35
6.7.1 Conto Economico.....	38

6.7.2 Situazione Patrimoniale	40
7. Il modello prescelto e il confronto con i modelli possibili	42
7.1 Confronto tra i diversi modelli di gestione del servizio	42
7.1.1 La <i>Swot analysis</i> dei modelli gestionali.....	45
7.2 Valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per legittimare l'affidamento in forma diretta del servizio di igiene urbana secondo la formula dell' <i>in house providing</i>	47
7.2.1 Quadro normativo	48
7.2.2 Titolarità pubblica dell'intero capitale sociale.....	49
7.2.3 Sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello esperito sulle proprie articolazioni organizzative	49
7.2.4 Prevalenza dell'attività verso i Comuni Soci	51
8. Convenienza del modello prescelto per l'affidamento del servizio di igiene ambientale.....	52
8.1 La convenienza economica dell'affidamento <i>in house providing</i>	52
8.2 La convenienza economica dell'affidamento <i>in house providing</i>	53
8.2.1 Efficacia, efficienza e qualità generale del servizio affidato a Silea.....	58
8.3 Analisi del piano economico finanziario di affidamento e durata dell'affidamento	58
8.3.1 Piano Economico Finanziario di Affidamento - PEFA.....	58
8.3.2 Piano degli Investimenti	60
8.3.3 Misure a sostegno e contributi PNRR	60
8.3.4 Durata affidamento <i>in house</i>	61
9. Monitoraggio	61
10. Conclusioni.....	62

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre dello stesso anno, ha introdotto nuove disposizioni volte a riorganizzare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, l'articolo 14, comma 3, stabilisce che, in relazione alla modalità di gestione di un servizio, l'ente affidante deve redigere una relazione, i cui contenuti sono descritti nella sezione successiva dedicata al quadro normativo

Il Decreto ha inoltre abrogato l'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che prevedeva la stesura di una relazione specifica "*...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

Per la stesura della relazione di cui all'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva predisposto uno schema di riferimento per agevolare la compilazione. Parimenti, ANAC, al fine di dare supporto agli enti locali affidanti, ha predisposto una bozza di relazione ai sensi dell'art. 14 comma 3, del D.Lgs. 201/2022, circa la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale.

È importante sottolineare che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa europea;
- efficacia rispetto agli scopi di interesse generale degli enti locali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

La presente relazione viene redatta in funzione di tali obiettivi, al fine di giustificare le decisioni prese e garantire la coerenza e il rispetto della normativa europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, art. 31, la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e inviata contestualmente all'ANAC.

Le motivazioni del nuovo affidamento a SILEA

Nel corso del 2017 i Comuni soci e SILEA S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di servizio per l'affidamento in house della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, della durata di 12 anni (01.01.2018 – 31.12.2029).

L'Assemblea Intercomunale dell'11 marzo 2025 ha deliberato all'unanimità di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale di SILEA di predisporre la documentazione necessaria da sottoporre ai Consigli Comunali, finalizzata all'approvazione di un nuovo affidamento in house del servizio di igiene urbana fino al 31.12.2033.

La scelta di procedere con un nuovo affidamento in house è motivata da diverse esigenze strategiche, di seguito rappresentate.

Alla data del 31.12.2025 scadrà l'appalto per la raccolta dei rifiuti, con possibilità di proroga tecnica di 12 mesi, affidato da SILEA nel 2018 al RTI Econord–Masciadri–Il Trasporto–Colombo Biagio, rendendo necessaria una nuova procedura per individuare il gestore del servizio.

Tale nuova procedura dovrà prevedere una durata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 201/2022, proporzionata agli investimenti richiesti all'appaltatore e coerente con l'Allegato A della Delibera ARERA 363/2021/RIF (MTR-2), che fissa in otto anni la vita utile media degli automezzi di raccolta, parametro tecnico adottato anche da SILEA nella pianificazione dei propri investimenti.

È necessario procedere a un allineamento delle diverse gestioni intestate a SILEA, dal momento che alcuni Comuni della provincia di Bergamo hanno già deliberato di acquisire, entro la fine del 2025, una quota di partecipazione nella società e di affidarle il ciclo integrato dei rifiuti (secondo il modello in house) per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2033.

Il precedente affidamento è stato definito in un contesto regolatorio antecedente al D.Lgs. 201/2022 e non pienamente allineato agli obiettivi del nuovo quadro normativo in materia di governance, sostenibilità e controllo analogo.

L'Assemblea Intercomunale del 3 novembre 2025 ha inoltre approvato le Linee guida per un nuovo modello operativo dei servizi di igiene urbana, che prevedono:

- i servizi di raccolta dei rifiuti e di trasporto verso gli impianti continueranno a essere gestiti da fornitori esterni, mediante gara pubblica per il periodo 2026–2033, con controllo rafforzato attraverso l'utilizzo di nuovi software gestionali;
- i servizi di pulizia strade e svuotamento cestini saranno progressivamente internalizzati, secondo priorità definite in base alla qualità percepita, ai volumi di servizio e alle sinergie logistiche; le attività più semplici potranno essere affidate a cooperative sociali autorizzate;
- la gestione dei Centri di Raccolta sarà gradualmente internalizzata, a partire dai siti più prossimi alle sedi operative, prevedendo adeguate riserve di personale per far fronte a eventuali assenze improvvise;
- il servizio di pulizia di pozzetti e caditoie continuerà a essere affidato a fornitori esterni specializzati, mediante gara dedicata.

Il nuovo modello gestionale tiene conto anche degli investimenti PNRR già realizzati, che hanno consentito la digitalizzazione e l'automazione di numerosi servizi ambientali (distributori automatici di sacchi, centri di raccolta informatizzati, ecostazioni ad accesso controllato).

Alla luce delle esigenze strategiche sopra rappresentate si rende pertanto necessario procedere ad una risoluzione consensuale dall'attuale affidamento in house e all'approvazione di un nuovo affidamento che recepisca integralmente i principi del D.Lgs. 201/2022, garantendo continuità, legittimità e conformità normativa all'azione amministrativa, consentendo così un pieno allineamento tra gli affidamenti precedenti e quelli di nuova definizione.

In correlazione con la proposta di nuovo affidamento e di nuovo modello gestionale, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale del 3 novembre 2025 ha deliberato di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione della proposta di aggiornamento dello Statuto sociale di SILEA e per la

redazione dei patti parasociali relativi all'esercizio del controllo analogo congiunto, da presentare ai Consigli Comunali unitamente alla documentazione per il nuovo affidamento, prevedendo:

- la trasformazione di SILEA S.p.A. in Società Benefit, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale;
- il rafforzamento del modello di controllo analogo, con particolare riferimento al ruolo del Comitato Ristretto e alla definizione delle competenze tra le Assemblee;
- l'ampliamento del Comitato Ristretto al nuovo circondario bergamasco, a seguito dell'ingresso dei Comuni di Presezzo, Villa d'Adda, Mapello e Caprino Bergamasco;
- eventuali ulteriori modifiche non sostanziali, funzionali al miglior assetto organizzativo e gestionale della Società.

La proposta di Statuto e di patti parasociali è contenuta nella documentazione predisposta per l'approvazione del nuovo affidamento da parte dei Consigli Comunali.

Si rendono note le seguenti informazioni di sintesi:

Oggetto dell'affidamento	Gestione del servizio di igiene urbana
Importo dell'affidamento	
Ente affidante	Comune di
Tipo di affidamento	Affidamento in house
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c)
Solo in caso di affidamento in house	
Durata dell'affidamento	Dalla sottoscrizione del nuovo contratto al 31.12.2033
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	
Ente di Riferimento	
Area/Servizio	
Indirizzo	
Email	
Telefono	
Data di redazione	

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 Contesto giuridico

La complessità del contesto normativo in cui si inserisce l'organizzazione e la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale è data:

- da un lato, dalla molteplicità delle fonti¹;
- dall'altro, da una disciplina multilivello che caratterizza la gestione dei servizi pubblici locali e il settore specifico del servizio oggetto della presente *Relazione*.

NORMATIVA EUROPEA

A livello europeo, la gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nei “servizi di interesse economico generale” (SIEG), regolati da diverse normative. Il Libro bianco sui servizi di interesse generale (2004) sottolinea l'importanza di garantire ai cittadini l'accesso a servizi di qualità e a prezzi accessibili, per promuovere la coesione sociale e territoriale nell'UE. L'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'UE riconoscono l'importanza di questi servizi per la coesione dell'Unione, assicurando il rispetto di condizioni economiche e finanziarie che ne garantiscano l'efficienza.

Tra i riferimenti normativi chiave vi è la Direttiva 2008/98/CE che impone agli Stati membri di sviluppare piani di gestione dei rifiuti, volti a minimizzare gli impatti negativi sulla salute e sull'ambiente. La Direttiva 2018/851/UE introduce ulteriori misure per ridurre la produzione di rifiuti, migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare.

Le direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) introducono il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, consentendo loro di scegliere come organizzare la fornitura dei servizi. Queste direttive definiscono chiaramente il concetto di concessione di servizi, legato al trasferimento di un rischio operativo al concessionario, con implicazioni economiche significative, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, dove il rischio operativo può dipendere dal mancato recupero dei costi e degli investimenti sostenuti.

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa italiana sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, incluso il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, tra cui interventi legislativi, referendum e sentenze della Corte Costituzionale. Recentemente, il D.Lgs. n. 201/2022 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali, inclusi i rifiuti urbani, rientranti nella categoria dei “servizi di interesse economico generale di livello locale”. Tali servizi, regolati dalle autorità indipendenti, sono organizzati in reti strutturali o funzionali necessarie per l'erogazione del servizio. Il decreto stabilisce che le autorità di regolazione devono individuare costi di riferimento, schemi di gara e contratti tipo, oltre a definire la qualità minima dei servizi.

L'art. 14 del decreto consente agli enti locali di scegliere tra diverse modalità di gestione del servizio, come affidamenti mediante gara pubblica, società miste o *in-house*, tenendo conto di criteri economici, tecnici e di qualità del servizio. Inoltre, prima dell'affidamento del servizio, gli enti sono

¹ Ci si riferisce all'articolazione in normativa europea, nazionale e regionale.

tenuti a redigere una relazione che esplicita le ragioni della scelta della modalità di gestione e degli obblighi di servizio pubblico, inclusi i criteri di calcolo delle compensazioni economiche.

L'art. 17 del medesimo decreto prevede che, per quanto riguarda l'affidamento a "società *in house*", questo può essere effettuato nei limiti e secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici e secondo la disciplina dettata dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016.

Tuttavia, per gli affidamenti "*in house*" di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (vedi art. 14 del D.lgs. 36/2023) l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce che gli enti locali e gli altri enti competenti sono tenuti ad adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una "qualificata motivazione", che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio.

La normativa stabilisce anche che la durata dell'affidamento del servizio sia proporzionata agli investimenti necessari, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 201/2022, mentre il contratto di servizio tra enti affidanti e gestori deve includere clausole specifiche per assicurare la qualità e la sostenibilità economica della gestione. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di monitorare il rispetto degli obblighi contrattuali, prevedendo penalità e risoluzioni contrattuali in caso di inadempimenti.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani trova ulteriori riferimenti normativi nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che prevede una gestione integrata dei rifiuti con affidamenti di durata non inferiore a 15 anni. Tale servizio è riservato ai Comuni, che lo gestiscono tramite l'ente di governo dell'ambito.

Altre normative di settore includono:

- la Legge 147/2013, che ha introdotto la tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 205/2017, che ha affidato ad ARERA la regolazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la direttiva europea sui rifiuti e sugli imballaggi;
- il D.Lgs. 46/2014, attuativo della direttiva UE sulle emissioni industriali;
- normative sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, discariche e compostaggio di comunità, come il D.Lgs. 151/2005, il D.Lgs. 36/2003 e il D.Lgs. 121/2020;
- Decreti ministeriali che regolano la raccolta differenziata, la tariffazione puntuale dei rifiuti e i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto, come il DM 5 febbraio 1998, il DM 24 maggio 2016 e il DM 23 giugno 2022.

In sintesi, la normativa italiana sui servizi pubblici locali e sulla gestione dei rifiuti urbani è articolata e complessa, e prevede un forte coinvolgimento delle autorità di regolazione e degli enti locali nella scelta delle modalità di gestione e nella definizione dei contratti di servizio. Infatti, il rischio operativo nel settore dei rifiuti può essere individuato nella tariffazione regolamentata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che potrebbe non coprire integralmente i costi sostenuti dal gestore o fluttuare in base al mancato raggiungimento di standard prestazionali.

NORMATIVA REGIONALE

La Regione Lombardia ha implementato un'attività di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di rifiuti ufficializzata con la DGR n. 6886 del 2009 avente ad oggetto "*La semplificazione – risultati e prospettive in Regione Lombardia*". Infatti, la materia rifiuti ha subito nel corso degli ultimi anni molteplici modifiche per adeguare la normativa statale alla disciplina dettata a livello comunitario e, di conseguenza, anche la normativa regionale ha subito modifiche ed integrazioni a innumerevoli atti al fine di disciplinare e meglio chiarire la materia.

Ad oggi è dunque in corso un lavoro di ricognizione, semplificazione e riduzione del corpo normativo in materia di rifiuti con la specifica finalità di favorire i cittadini e le imprese, di agevolare gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni e di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei sistemi di controllo.

Un primo risultato dell'attività di riordino è la **DGR n. 2880 del 29 dicembre 2011**, con la cui emanazione si è conclusa la prima fase di riordino della normativa terziaria regionale in materia di gestione di rifiuti.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2009, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (D. Lgs. 267/2000);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, recante "*Norme in materia ambientale*" (D. Lgs. 152/2006);
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" (D.L. 78/2010);
- Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" (L. 122/2010);
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato in G.U. n. 188 del 13 agosto 2011, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" (D.L. 78/2010);
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" (D.Lgs. 201/2022);
- Decreto del Direttore della direzione ambiente e transizione ecologica n. 220 del 07 novembre 2023 recante aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR

n. 988 del 09.08.2022. Individuazione delle modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023;

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (D.Lgs. n. 36/2023).

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

- Legge 12 giugno 1990, n. 146, pubblicata in G.U. n. 137 del 14 giugno 1990, recante *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”* (L. 146/1990);
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato in G.U. n. 88 del 16 aprile 1998 recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* (D.M. 5 febbraio 1998);
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso;
- Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, pubblicata nel BULR n. 51, ° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 recante *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata in G.U. n. 178 del 02 agosto 2003 recante *“Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”* (D.L. 147/2003);
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato in G.U. n. 175 del 29 luglio 2005, recante *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”* (D. Lgs. 151/2005);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, recante *“Norme in materia ambientale”* (D. Lgs. 152/2006);
- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
- Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in relazione alla gestione dei rifiuti;
- Decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata in G.U. n.176 del 30 luglio 2010, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* (D.L. 78/2010);
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.

27, pubblicata in G.U. n. 71 del 24 marzo, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (D.L. 1/2012);

- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” (L. 147/2013);
- Decreto Ministeriale 24 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 131 del 07 giugno 2016, recante “*Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture*”;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in GU n.302 del 29 dicembre 2017, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (L. 205/2017);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2014, recante “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” (D. Lgs. 46/2014);
- Direttiva n. 851/2018/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Delibera ARERA 444/2019/R/rif, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in G.U. n. 226 dell’11 settembre 2020, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” (D. Lgs. 116/2020);
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, pubblicato in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” (D. Lgs. 121/2020);
- Delibera ARERA 363/2021/R/rif, recante “*approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, pubblicato in G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 recante “*Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti*”;
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 255, recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*”.

1.2 Indicatori e schemi di riferimento

Di seguito sono identificati gli indicatori e gli schemi tipo pubblicati dalle autorità competenti applicabili al servizio in oggetto.

COSTI DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 11 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, recante “*Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti*”;
- Delibera ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025*”;
- Aggiornamento del 9 maggio 2023 delle “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*”, pubblicato dal Dipartimento delle Finanze;
- Delibera ARERA 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, recante “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*”.

INDICATORI E LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI

- Delibera ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (TQRIF);
- Delibera ARERA 03 agosto 2023 387/2023/R/rif recante “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- Delibera ARERA 29 luglio 2025 374/2025/R/rif recante “*completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’autorità 15/2022/r/rif*”.

SCHEMA TIPO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- Determina ARERA 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, recante “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- Determina ARERA 22 aprile 2022, 1/2022 - DRIF, recante “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”.
- Delibera ARERA 03 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, recante “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per*

la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif".

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Delibera ARERA 03 agosto 2023, 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani".

SCHEMA DI BANDO DI GARA

Delibera ARERA 27 dicembre 2024, 596/2024/R/rif, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

CAM: Criteri Ambientali Minimi (CAM) - D.M. 07/04/2025

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).

I Criteri ambientali minimi sono applicati nei seguenti ambiti:

- affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
- fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

2. L'organizzazione del servizio

La pianificazione del servizio di igiene urbana a livello nazionale è disciplinata dall'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che detta di fatto le regole per una gestione organizzata del servizio:

"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

- a. superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b. conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c. adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
- d. valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e. ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*

f. *considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.*”

Per quanto attiene l'organizzazione territoriale del servizio, Regione Lombardia con propria legge regionale 26/2003 e con i successivi regolamenti, in armonia con il comma 7 dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 così rubricato *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”*, non prevede l'istituzione di Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei servizi di igiene urbana lasciando nella disponibilità dei singoli comuni la scelta di organizzare al meglio e secondo le proprie esigenze, la gestione dei rifiuti urbani, in conformità con la programmazione regionale di riferimento.

Rimane altresì intestata ai comuni la facoltà di procedere con l'organizzazione del servizio sia in forma singola sia in forma aggregata tra più Comuni.

In Regione Lombardia sono diverse le realtà che si occupano della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sotto diverse forme quali società partecipate, società a totale capitale pubblico, società miste.

3. Le modalità di affidamento del servizio

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica viene così disposto:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo

servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Dalla lettura della norma si evince che i servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere affidati o tramite procedura ad evidenza pubblica secondo l'art. 15, o tramite società mista, di cui all'art. 16, o tramite affidamento in-house come disciplinato dall'art. 17. Per i servizi diversi da quelli a rete è possibile altresì la gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/2000.

L'art. 17, sopra richiamato è così rubricato:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del

medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Dalla lettura congiunta degli artt. 14 e 17, e alla luce dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, è possibile quindi affermare che gli enti locali **possono costituire, mantenere o acquisire partecipazioni in società (affidamento in house) per la produzione di un servizio di interesse generale (servizio di igiene ambientale).**

Al fine di dare concretezza alla scelta di affidamento in-house, l'ordinamento richiede che venga elaborata una relazione da parte dell'ente affidante che giustifichi la modalità di gestione prescelta e che tenga in considerazione i seguenti punti essenziali:

1. le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
2. la situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
3. i risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
4. i dati e le informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 D.Lgs 201/2022;
5. le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.

Obiettivo della presente relazione è dunque quello di mettere in evidenza tutti gli aspetti sopra richiamati con riguardo alla scelta del Comune di Pescate di mantenere l'affidamento in house alla propria partecipata Silea Spa come modello gestorio per il servizio pubblico a rete di igiene ambientale.

Tale modello, come verrà meglio illustrato nel prosieguo della relazione, si rivela essere, sia per le caratteristiche del servizio offerto, sia per l'economicità e la qualità dello stesso, nonché alla luce del confronto con altri modelli gestionali e con i risultati della precedente gestione, come modello preferibile e quindi legittimante la scelta dell'Amministrazione.

4. Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale, volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale. I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori) che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

Sono presenti:

- servizi a funzione collettiva: soddisfano interessi della collettività nel suo complesso (servizi di igiene urbana) considerati pubblici per natura;
- servizi a funzione individuale: soddisfano interessi specifici di individui che ne fruiscono individualmente (trasporto);
- servizi a funzione sia individuale che collettiva (istruzione).

La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio che, qualora il servizio venga affidato ad un gestore, quest'ultimo è tenuto a rispettare.

Oggetto del presente affidamento è un servizio di pubblico interesse così come sopra descritto. Tale servizio è la gestione integrata dell'igiene urbana, con ridotto impatto ambientale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) per l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legata alle politiche ambientali che l'Ente deve perseguire, giustifica gli interventi di regolamentazione da parte dell'Ente concedente e, quindi, l'obbligo del gestore del servizio di garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio della collettività.

Nel caso della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono, di norma, in:

- obblighi di esercizio, come di seguito indicati;
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in house dei servizi in questione.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Universalità: l'erogazione del servizio deve essere garantita per tutti gli utenti sul territorio comunale indipendentemente dalla loro ubicazione e ai medesimi standard qualitativi.

Imparzialità: l'Azienda che eroga il servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità.

Continuità: l'erogazione dei servizi dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. Il servizio oggetto di affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, costituendo quindi attività di pubblico interesse, e pertanto non può essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore del servizio si impegna al rispetto delle norme di legge, fornendo la dovuta informazione agli utenti prima dell'inizio dello sciopero, nelle forme adeguate, dei modi, tempi ed entità di erogazione del servizio nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Partecipazione: al fine di migliorare la gestione dei rifiuti, il Gestore si impegna ad adottare ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti.

In particolare, elabora le strategie pubblicitarie e piani di comunicazione sulla propria attività istituzionale, nonché campagne di sensibilizzazione sul tema ambientale al fine di coinvolgere

l'utenza (sia privati cittadini che associazioni, aziende, scuole etc.) e favorirne la partecipazione attiva.

Efficienza, efficacia, qualità: il Gestore dovrà garantire che il servizio erogato sarà ispirato ai principi di efficienza ed efficacia sfruttando tutti gli strumenti e i mezzi necessari, anche tecnologici, per un elevato standard qualitativo del servizio.

Il Gestore potrà inoltre introdurre prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione del servizio più adeguate in relazione alle esigenze degli utenti.

Economicità: il Gestore, a fronte di un maggiore livello qualitativo del servizio, si impegna a non integrare la previsione economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti all'affidamento.

In merito alla cessione dei materiali valorizzabili, il Gestore si impegna a reperire l'interlocutore che consenta di ottenere la remunerazione più conveniente in funzione delle condizioni di mercato e pertanto potranno essere stipulati contratti e convenzioni anche con soggetti diversi dai consorzi obbligatori.

Trasparenza ed informazione: l'accesso a tutte le informazioni riguardanti il servizio è garantito attraverso la possibilità di accesso agli atti, nel rispetto della normativa vigente in materia, Legge n. 241/1990.

L'erogazione del servizio pubblico essenziale avviene in conformità alle linee guida di ARERA:

- Il corrispettivo è stato determinato sulla base dei dati disponibili dell'attuale affidamento, rivalutati in base al tasso di inflazione stimato. I corrispettivi relativi a ciascuna annualità successiva (2028-2033) tengono conto dei costi operativi sostenuti nell'anno a-2.
- Il contratto di servizio è redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità con la delibera 385/2023/R/Rif, con richiamo agli obblighi di servizio e al detto metodo di calcolo del corrispettivo dovuto al gestore;
- I servizi sono erogati secondo il TQRIF (Testo sulla Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti) con i relativi obblighi contrattuali, modulati secondo lo schema di posizionamento nella matrice di cui all'art. 3 della relativa Delibera.

Si rileva pertanto l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della società Silea SpA riconducibili ad "aiuti di Stato".

In particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di Silea SpA non costituisce aiuto di Stato, integrando la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Il sistema regolatorio richiamato rispetta i principi in materia di aiuti di Stato, secondo la sentenza Altmark del 2003:

1. l'impresa beneficiaria è effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;
2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione sono definiti preventivamente in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico idoneo a favorire l'impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti;

3. la compensazione non può eccedere, attenendosi per la sua determinazione alla metodologia tariffaria definita dall'Autorità di regolazione, a quanto necessario per coprire interamente i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

I rapporti tra Comune e Gestore saranno pertanto regolati da specifico contratto di servizio e i costi sostenuti saranno completamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento.

Conformità alla Disciplina Europea degli aiuti di stato – ragioni di non applicabilità dell'art. 107 del TFUE

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

La legge di stabilità 2014, all'art. 1, inoltre, dispone:

- comma 654 *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- comma 683: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

In considerazione dei summenzionati obblighi, il Gestore ha presentato, quale allegato alla presente relazione, il Piano Economico Finanziario contenente le proiezioni, per il periodo di affidamento ipotizzato in 8 anni, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti necessari alla gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Il PEFA redatto secondo lo schema ARERA MTR-2, rappresenta una previsione del costo del servizio e quindi il corrispettivo a carico del comune alla luce delle attività svolte da Silea SpA. Tale previsione andrà aggiornata con il PEF tariffario.

Per tutto quanto sopra esposto è ragionevole ritenere che, con riguardo ai rapporti economico-finanziari, tra l'Amministrazione Comunale di Pescate e il gestore del servizio di igiene ambientale Silea Spa, non siano previste compensazioni da parte del Comune in favore del gestore.

5. Inquadramento generale del Comune di Pescate e contesto territoriale

Pescate è un Comune della provincia di Lecco. Si estende su una superficie di circa 2,1 km² e conta su circa 2.160 abitanti.

La densità di popolazione è di circa 1.028,57 ab./km².

Al 31.12.2024, la percentuale di raccolta differenziata risulta pari a circa all'81,2²%, la produzione di rifiuti urbani pro-capite risulta ammontare a 514,46 kg/anno³.

Il Comune di Pescate detiene una partecipazione azionaria di Silea pari al 0,84%.

5.1 Il servizio svolto da Silea

In fase preliminare, Silea ha trasmesso ai Comuni la “scheda di progetto”, contenente l'elenco dei servizi di igiene ambientale attualmente in essere.

Il Comune ha approvato la scheda, integrandola con i servizi sottoelencati da includere nel nuovo contratto di servizio, che ne costituisce parte integrante e cui si rimanda integralmente.

- Introduzione servizi di decoro urbano (pulizia strade tramite attrezzatura di aspirazione)
- Introduzione servizio di pulizia manuale
- Elaborazione ORSO e MUD

I suddetti servizi ammontano a circa **29.000 euro/anno**, IVA esclusa.

5.2 Andamento raccolta differenziata

Negli ultimi cinque anni, il Comune di Pescate ha registrato un significativo miglioramento della raccolta differenziata, passando dal 74,4% del 2020 all'81,2%⁴ del 2024.


Un momento particolarmente importante è stato il 2024, anno in cui è stata introdotta la misurazione puntuale tramite il sacco rosso con TAG RFID. Grazie a questa innovazione, si è registrato un notevole salto di qualità rispetto agli anni precedenti, con un aumento di diversi punti percentuali nella raccolta differenziata.

Il trend positivo, che continua a consolidarsi nel tempo, dimostra l'efficacia delle scelte adottate da Silea. L'impegno in termini di educazione ambientale, rivolto a tutta la cittadinanza, insieme all'implementazione di infrastrutture che facilitano la raccolta – come distributori di sacchi, Ecolsole, EcoCasette e i green truck – sta producendo risultati concreti e duraturi.

² Il dato è stato estratto dal gestionale rifiuti – winsmart – utilizzato da Silea.

³ I dati sono stati estratti dal catasto rifiuti sezione nazionale, elaborato da ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e sono riferiti all'anno 2023.

⁴ Il dato è stato estratto dal gestionale rifiuti – winsmart – utilizzato da Silea.



6. Silea Spa: presentazione della società


La storia: dal “Consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani” al riconoscimento di miglior società utility del 2025 con l’assegnazione del riconoscimento “*Top Utility Award 2025*”.

È importante ricordare, brevemente, i passaggi fondamentali che hanno contribuito alla crescita dell’azienda la cui origine è il Consorzio Intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani composto da 60 Comuni Soci appartenenti alla provincia di Lecco.

Nel 1995 il Consorzio si trasforma in società per azioni i cui soci sono tutti i Comuni della provincia di Lecco più due comuni della provincia di Como.

Negli ultimi anni sono stati diversi gli investimenti effettuati sia a livello strutturale sia in tema di personale e di servizi offerti portando Silea tra le migliori utility del panorama nazionale.

LA STORIA



6.1 Silea in sintesi

Silea Spa è una *Local Utilities* interamente pubblica (87 Comuni soci) attiva nel settore della gestione rifiuti e della produzione di energia.

In particolare, la società è il gestore unico integrato dell'intera provincia di Lecco (84 Comuni), oltre che di due Comuni della provincia di Como (Lasnigo e Pusiano) e del Comune di Torre de' Busi (Bergamo).

Alcuni ulteriori Comuni bergamaschi – ricadenti nell'area della “*Isola bergamasca*” – hanno avviato l'iter per l'ingresso nel capitale di Silea, con contestuale affidamento del servizio: l'operazione dovrebbe completarsi nel corso del 2025 con avvio del servizio nel 2026.

Silea copre l'intera filiera del ciclo dei rifiuti, sia in termini di servizi di raccolta e igiene urbana⁵ che in termini di impiantistica di trattamento e recupero dei rifiuti urbani.

In particolare, la società gestisce le seguenti principali attività:

Servizi legati al ciclo dei rifiuti

- Raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta e “*misurazione puntuale*”;
- Gestione centri di raccolta (comunali ed intercomunali);
- Ritiro a domicilio di RAEE e rifiuti ingombranti;
- Altre raccolte differenziate presenti sul territorio (pile, farmaci scaduti, oli vegetali, tessili, ecc.);
- Spazzamento stradale, manuale e meccanizzato.

Servizi accessori

- Pulizia caditoie e pozzetti;
- Diserbo;
- Manutenzione e cura del verde pubblico (orizzontale e verticale);
- Gestione e riscossione TARI per conto dei Comuni.

Gestione impianti di trattamento e recupero

- Impianto di compostaggio e digestione anaerobica, per il trattamento della frazione organica e degli scarti vegetali, con produzione di *compost* e biometano;
- Impianto di selezione e riciclo di plastiche, alluminio, acciaio e tetrapak da raccolta differenziata;
- Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti non riciclabili, con recupero energetico e termico.

Certificazioni

Silea opera secondo un Sistema di Gestione Integrato (SGI) conforme alle norme:

- ISO 9001 Sistema di gestione della Qualità (dall'anno 2009);

⁵ Per effettuare i servizi della raccolta rifiuti e igiene urbana, Silea si avvale di un RTI composto da quattro operatori privati (aggiudicatari di gara) e di personale proprio (per la gestione del servizio in 7 Comuni).

- ISO 14001 Sistema di gestione Ambientale (dall'anno 2009);
- Registrazione EMAS Reg. EU 1221/2009 Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (dall'anno 2013);
- ISO 45001 (Ex OHSAS18001) Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul lavoro (dall'anno 2014);
- ISO 50001 Sistema di Gestione dell'Energia (dall'anno 2020);
- Certificazione per la sostenibilità del biometano prodotto (da dicembre 2023).

Riconoscimenti

➤ Rating di Legalità

Nel 2024 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha attribuito a Silea il "Rating di Legalità" con un punteggio di ★★★ (tre stelle), il massimo possibile.

➤ Top Utility

A marzo 2025, Silea è stata proclamata vincitrice del prestigioso "*Top Utility Award 2025*", il più importante riconoscimento nazionale nel settore delle utilities e dei servizi pubblici, giunto alla sua tredicesima edizione.

La società è stata valutata come la migliore utility italiana sulla base di diversi parametri, tra cui i risultati economico-finanziari, le performance operative, la sostenibilità ambientale e sociale, la comunicazione, l'attenzione alle comunità locali e gli investimenti in tecnologia e ricerca

Secondo le motivazioni ufficiali del premio, Silea ha conseguito "*risultati eccellenti sia in ambito economico che in efficienza operativa, distinguendosi per performance superiori alla media in tutte le aree aziendali, dai servizi ai clienti fino alla sostenibilità*".

➤ Legalità e Profitto

Ad aprile 2025 Silea ha altresì ricevuto il premio "*Legalità e Profitto*", un riconoscimento attribuito alle aziende il cui fatturato sia inferiore ai 500 milioni, che hanno ottenuto il massimo punteggio nel Rating di Legalità e contestualmente, hanno registrato una crescita economica significativa.

➤ PNRR

Silea è l'unica azienda lombarda ad aver predisposto progetti di finanziamento PNRR per ciascuno dei Comuni soci, ottenendo il finanziamento per 62 progetti (quasi 20 milioni di euro portati sul territorio, su un totale di 240 milioni stanziati per l'intero Nord Italia: la provincia lecchese ha assorbito l'8,1% dei finanziamenti dell'intero Nord Italia), di cui sta curando anche la realizzazione e la rendicontazione per conto dei Comuni.

6.2 Le altre società del gruppo Silea

Silea detiene una partecipazione di controllo pari al 64,45% nella società Seruso Spa (riciclo di plastiche) ed una partecipazione del 30% in Acinque Energy Greenway (realizzazione e gestione rete di teleriscaldamento).



Seruso

Seruso è una società totalmente pubblica controllata da Silea e partecipata da altre due utilities lombarde operanti nel settore ambientale: Cem Ambiente (24,23%) e BEA (11,32%).

Seruso Spa è proprietaria di un impianto in grado di effettuare “a monte” la selezione della frazione multimateriale leggera (plastica, metalli e tetrapak) proveniente dalla raccolta differenziata, ed “a valle”, per conto dei Consorzi COREPLA-CORIPET, la selezione spinta delle plastiche per colore e per polimero.

L'impianto è uno dei 31 Centri di Selezione (CSS) Corepla attivi in Italia (unico gestito da società pubblica in Lombardia). È stato completamente rinnovato nel corso del 2022, ed ha una capacità di trattamento > 55.000 tonnellate/anno.

La società, con sede nel Comune di Verderio (LC), eroga i suoi servizi di trattamento ad un bacino di oltre 1,2 milioni di abitanti, principalmente nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Como e Bergamo.

Acinque Energy Greenway

A seguito di procedura di *Project Financing* bandita da Silea, il 30 giugno 2022 è stata costituita Acinque Energy Greenway Srl, “società veicolo” partecipata da Silea (30%) e dal Gruppo Acinque (70%), finalizzata alle attività di realizzazione e gestione di una rete di teleriscaldamento nei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

La rete si alimenta con il calore prodotto dal termovalorizzatore Silea, cui si aggiungeranno ulteriori fonti rinnovabili non fossili (es. cascami termici industriali), puntando alla *carbon neutrality*.

6.3 Servizi di raccolta rifiuti e decoro urbano

Avvalendosi sia di proprio personale dipendente, sia di ditte esterne (identificate a seguito di procedure ad evidenza pubblica), Silea gestisce tutte le attività relative al ciclo dei rifiuti ed a servizi di decoro urbano, su richiesta dei propri Comuni soci.

Nel presente paragrafo vengono sinteticamente illustrati i principali servizi svolti.

6.3.1 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani “porta a porta”

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in tutti gli 87 Comuni soci, per le seguenti tipologie:

- Imballaggi in plastica, tetrapak, alluminio ed altri metalli (“sacco viola”);
- Frazione organica (umido);
- Carta e cartone;
- Vetro;
- Frazione residuale non riciclabile (“sacco rosso” con QR-Code, per “misurazione puntuale”).

Per incrementare la raccolta differenziata, nel 2020 è stato introdotto un sistema di “misurazione puntuale” dei rifiuti, basato sull’utilizzo obbligatorio di appositi sacchi (di colore rosso) dotati di codice identificativo associato alla singola utenza, da utilizzarsi per il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile. Il sistema consente di “misurare” il numero di conferimenti di ciascuna utenza nel corso dell’anno, nonché di poter verificare eventuali non conformità del rifiuto e segnalarle all’utente stesso.

Accanto all’uso dei sacchi rossi, è stato introdotto anche l’utilizzo di “sacchi azzurri” appositamente dedicati al conferimento di pannolini e pannoloni, anch’essi dotati di codice identificativo.

6.3.2 Distributori di sacchi

Per consentire la distribuzione di “sacchi rossi” e “sacchi azzurri” all’utenza, senza gravare sugli uffici comunali, sul territorio gestito da Silea sono installati circa 80 distributori automatici interconnessi: ciascun utente può in tal modo ritirare autonomamente i propri sacchi presso uno qualsiasi dei distributori Silea, ed il sistema ne conteggia in tempo reale il numero di prelievi, nel rispetto dei limiti prefissati da ciascun singolo Comune.

È possibile erogare anche altre tipologie di sacchi per le raccolte differenziate.

I distributori consentono il prelievo anche ad utenti con disabilità fisiche e visive, attraverso un sistema di teleassistenza introdotto da Silea.

6.3.3 Ecostazione mobile

L’Ecostazione mobile è un automezzo itinerante, appositamente allestito, che arriva direttamente nei Comuni secondo un calendario predefinito, per facilitare la raccolta di quei particolari rifiuti non conferibili attraverso le raccolte porta a porta quali ad esempio:

- Vernici e solventi;
- Toner;
- Olii di cucina e frittura;
- Lampadine e neon;
- Batterie;
- Insetticidi.

6.3.4 Ritiro RAEE e rifiuti ingombranti a domicilio

I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di grandi dimensioni quali frigoriferi, video, televisori, cucine a gas, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc. vengono raccolti da Silea a domicilio su chiamata.

Per i rifiuti ingombranti (ad esempio: mobili, materassi, divani ecc.) è attivo il servizio di ritiro a domicilio (a pagamento), ad integrazione della possibilità di conferimento gratuita presso i Centri di raccolta comunali.

6.3.5 EcoCasette e EcoSole informatizzate

Le **EcoCasette** sono strutture completamente in legno che ospitano al loro interno tutti i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono inoltre dotate di sistemi di accesso controllato e di impianto di videosorveglianza.

I proprietari di seconde case possono accedervi - previa abilitazione da richiedere agli uffici comunali - per depositare i propri rifiuti senza dover attendere il turno di ritiro porta a porta.

Le **EcoSole** sono postazioni ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si tratta di strutture ad accesso controllato, dotate di singoli scomparti automatizzati dedicati al conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, con specifici sistemi di igienizzazione e di contenimento degli odori, oltre che di misuratori di riempimento.

6.3.6 Green – truck

Il “Green-truck” è un servizio itinerante per la raccolta di sfalci d’erba, verde e potature delle utenze domestiche grazie ad appositi mezzi che, in giorni e orari prestabiliti, stazionano in punti dedicati - in particolare nei quartieri e rioni dove maggiore è la diffusione di giardini e aree verdi private - rappresentando un apprezzato servizio di prossimità.

6.3.7. Gestione dei Centri di Raccolta

I Centri di Raccolta sono aree attrezzate con appositi cassoni ove cittadini e aziende autorizzate possono conferire particolari tipologie di rifiuti che non rientrano nelle raccolte porta a porta (es. rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, scarti vegetali, ecc.).

Silea serve 55 Centri di Raccolta (comunali e intercomunali): in alcuni casi occupandosi della gestione completa dell’attività, in altri limitandosi allo svuotamento/trasporto dei cassoni verso gli impianti di trattamento e recupero.

6.3.5 Servizi di igiene urbana

Oltre alla raccolta dei rifiuti, Silea offre ai Comuni anche i servizi di igiene urbana e cura del territorio, tra cui:

- Spazzamento totalmente meccanizzato (solo spazzatrice);
- Spazzamento misto (spazzatrice + operatore ecologico “a terra”);
- Spazzamento manuale, da parte di un operatore ecologico, per i vicoli pedonali o di difficile raggiungibilità, o per massimizzare la cura di particolari quartieri o di parchi pubblici;
- Servizio dedicato alla raccolta foglie, nei mesi autunnali e invernali;
- Svuotamento cestini secondo frequenze definite dai singoli Comuni⁶.

Silea ha inoltre introdotto, nelle aree a maggiore passaggio pedonale, un sistema di pulizia con appositi aspiratori 100% elettrici (Glutton), particolarmente efficaci nei centri storici e nei vicoli stretti, dove le spazzatrici tradizionali non riescono ad operare.

6.3.6 Servizio di cura e gestione del verde pubblico

Ad oggi Silea gestisce il servizio di cura del verde per 11 Comuni Soci, coprendo circa 770.000 mq di aree a verde. I punti di forza del servizio risiedono nella consulenza agronomica dedicata alle amministrazioni, nell'economicità legata alla tipologia di affidamento (in-house providing), nella trasparenza derivante dall'esternalizzazione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica e nella sinergia tra le attività di cura ambientale, come il diserbo e lo spazzamento delle strade, nonché i servizi di pubblica igiene e di decoro urbano.

Il servizio copre tutti gli interventi necessari e migliorativi al mantenimento del verde nelle aree di pertinenza pubblica, con particolare attenzione all'applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020) per la progettazione, la riqualificazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi.

Dal 2024, Silea ha potenziato ulteriormente il servizio dotandosi di personale interno specializzato per offrire un servizio di pronto intervento e per gestire direttamente le attività di cura del verde nelle sedi aziendali.

Tra le novità introdotte nel 2024 figura anche l'adozione di una nuova metodologia di gestione del verde pubblico, basata sul principio dello sfalcio differenziato. Questo approccio prevede il contenimento del taglio in alcune aree verdi, con l'obiettivo di favorire la fioritura spontanea e promuovere una maggiore biodiversità.

Sul fronte dell'arboricoltura, nel corso del 2024 sono stati avviati piani di potatura e gestione del patrimonio arboreo, che ne includono il censimento per raccogliere informazioni sullo stato di consistenza e sullo stato fitosanitario degli alberi, consentendo la pianificazione di interventi mirati su base triennale.

⁶ Per consentire il controllo dello svuotamento dei cestini, anche da parte degli uffici comunali, il servizio prevede la possibilità di georeferenziare e “taggare” il singolo cestino.

6.3.7 Gestione TARI ed ecosportelli

Prosegue nel 2024 l'incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Lecco a Silea per la gestione della Tari. Sono stati attivati nel Comune due ecosportelli presso i quali i cittadini possono presentare tutte le pratiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti: dalla gestione della Tari alla consegna di sacchi e contenitori e all'abilitazione degli accessi al centro di raccolta.

L'ecosportello raggruppa tutte le attività di front-office precedentemente erogate in diverse sedi e da diversi soggetti. La gestione delle pratiche è stata completamente digitalizzata tramite l'installazione di totem touch screen "taglia coda" per velocizzare le procedure e in un'ottica di riduzione del consumo di carta.

È stato inoltre attivato un sistema chat a cui i cittadini lecchesi possono rivolgersi per ottenere in maniera autonoma, automatica e intuitiva informazioni su scadenze, moduli e chiarimenti.

Regolamentazione ARERA

Silea opera in conformità a tutti i requisiti delle Direttive ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), avendo implementato già dal 1° gennaio 2023 le seguenti azioni:

- Supporto a tutti gli 87 Comuni Soci nella predisposizione delle singole «Carte della Qualità»;
- Attivazione del **numero verde gratuito (attivo h24)**, dedicato esclusivamente al **pronto intervento** sull'intero territorio servito, con una stima di arrivo sul luogo della chiamata entro le 4 ore;
- Attivazione del **servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti sull'intero territorio servito**. La modalità di prelievo prevede il ritiro a piano strada entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica al numero verde Silea.

Inoltre, è stato attivato un nuovo sistema di call center Silea, introducendo nuove funzionalità a beneficio dell'utenza, ed implementando la gestione di statistiche/reporting richiesta da ARERA.

Nel 2024, Silea ha oltre ad avere supportato i Comuni nella predisposizione del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-25, ha implementato un sistema di raccolta dati per il monitoraggio della qualità del servizio secondo le disposizioni previste da ARERA.

6.4 Innovazione tecnologica e trasformazione digitale

Silea si caratterizza per una forte propensione all'innovazione tecnologica ed alla *digital transformation*, in tutti gli ambiti aziendali: sistemi informativi interni; software di telecontrollo e consuntivazione dei servizi sul territorio; *sistemi di accesso 4.0* ai centri di raccolta; *smart-solution* per il cittadino (distributori automatici, ecocassette, ecostazioni); *contact center*.

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare:

- 43 Centri di Raccolta comunali sono stati dotati di un sistema di "**gestione accessi 4.0**" (telecamere per riconoscimento targhe autorizzate; "totem" per dichiarazione del rifiuto da conferire; APP al gestore del centro; sistemi semaforici; telecamere interne per verificare situazione dei cassoni).

- è stato acquisito un software per il telecontrollo dei servizi sul territorio che consentirà (a Silea e ai Comuni) di monitorare l'effettivo svolgimento delle attività pianificate e consuntivare le ore effettivamente lavorate, grazie a sistemi cartografici e ad un APP riservata agli operatori ecologici;
- per consentire il controllo sull'effettivo svuotamento dei cestini, anche da parte degli uffici comunali, Silea dispone di un sistema che consente di georeferenziare e "taggare" il singolo cestino;
- è stata installata sul territorio una rete interconnessa di 80 distributori automatici di sacchi codificati, per la misurazione puntuale: ciascun utente, può prelevare i sacchi in qualsiasi Comune. Il sistema effettua i conteggi del n° di sacchi prelevati e gestisce le regole di limitazioni;
- per la gestione dei rifiuti delle "seconde case" o per particolari tipologie di utenza (es. attività commerciali), in aggiunta alla raccolta porta-a-porta, sono installate ecocassette ed una serie di ecostazioni informatizzate ad accesso controllato, che hanno richiesto l'integrazione ed il costante allineamento con i Data Base (TARI ed Anagrafe) di tutti i Comuni. Le ecostazioni sono dotate di sensori volumetrici, collegati al centro di controllo Silea, per ottimizzare i servizi di svuotamento;
- Silea ha implementato un sistema di Call-Center "evoluto": in aggiunta alle funzioni del numero verde con operatore, è stato introdotto un servizio di informazioni h24 automatizzato, basato su riconoscimento vocale (ad oggi è attivo il servizio info sui Centri di Raccolta del proprio Comune; nei prossimi mesi verranno introdotte informazioni anche sugli orari di raccolta rifiuti);
- all'interno del portale web aziendale è presente SileaOnline, una sezione riservata ai Comuni, all'interno della quale ciascun Comune può visualizzare in tempo reale dati, report e grafici relativi all'andamento dei propri rifiuti raccolti, nonché documenti e informazioni societarie rilevanti.

6.5 Impianti industriali per l'economia circolare

Oltre a svolgere i servizi di raccolta, il Gruppo Silea gestisce il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani su un bacino complessivo di oltre 1 milione di abitanti, attraverso i seguenti tre impianti industriali:

- **Impianto di compostaggio e produzione di biometano**, localizzato nel Comune di Annone Brianza (LC), per il trattamento e il recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata, con contestuale produzione di *compost* e biometano (immesso in rete Snam);
- **Impianto di selezione del flusso di raccolta "multimateriale leggera"** (plastica, metalli e tetrapak) e per il riciclo delle plastiche (per polimero e colore) per conto delle filiere del Consorzio nazionale CONAI. L'impianto, localizzato nel Comune di Verderio (LC) e gestito dalla controllata Seruso SpA, è uno dei 31 Centri di Selezione nazionale a servizio del sistema COREPLA;
- **Impianto di termovalorizzazione**, localizzato nel Comune di Valmadrera (LC), per lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, con contestuale produzione di energia elettrica (immessa in rete nazionale) e termica (teleriscaldamento).

Non può esserci economia circolare senza impianti. Grazie ai suddetti tre impianti – vere e proprie “fabbriche di economia circolare” - Silea è in grado di attuare la “conversione” dei rifiuti in risorse (materie prime seconde ed energia), riuscendo inoltre a garantire il principio di “zero rifiuti urbani in discarica” sull’intero bacino servito.

La disponibilità (e l'autonomia) impiantistica, ad integrazione dei servizi di raccolta, rende Silea un unicum nel panorama regionale lombardo dei gestori pubblici In-house.

6.5.1 L'impianto di termovalorizzazione

Il termovalorizzatore consente l'avvio a recupero di circa 100 mila tonnellate di rifiuti (rifiuti urbani non riciclabili, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, fanghi da impianti di depurazione) all'anno, generando circa 80 milioni di kWh di energia elettrica, di cui oltre 65 milioni di kWh immessi in rete nazionale e venduti sul libero mercato all'ingrosso.

Circa il 98% dei rifiuti complessivamente trattati nel termovalorizzatore proviene dalla Lombardia: i rifiuti extra regione sono rappresentati sostanzialmente da rifiuti sanitari.

A fine 2022 è entrato in esercizio il nuovo modulo impiantistico dedicato al recupero dei fanghi di depurazione prodotti dal gestore pubblico del ciclo idrico integrato. Tale soluzione impiantistica, oltre a contribuire alla produzione di energia elettrica, consente di evitare rischi e criticità nella gestione dei depuratori urbani, stanti le restrizioni normative inerenti lo smaltimento dei fanghi (non sempre destinabili allo spandimento in agricoltura).

Ad ottobre 2023 è stato ottenuto l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte di Regione Lombardia, in conformità alle nuove BAT Comunitarie. Tale atto - nel quale sono contenute una serie di prescrizioni finalizzate al miglioramento delle performance ambientali (riduzione emissioni) ed energetiche, cui la Società dovrà attenersi con gli opportuni interventi impiantistici ove necessario - estende la validità dell'autorizzazione sino al 2039.

Oltre alla produzione di energia elettrica, il termovalorizzatore genera “energia termica” che viene immessa nella rete di teleriscaldamento locale, consentendo di eliminare le tradizionali caldaie a metano, in edifici pubblici e condomini di Lecco, Malgrate e Valmadrera. I cantieri per la realizzazione della rete sono stati avviati a ottobre 2022. A dicembre 2023 è stata allacciata la prima utenza, rappresentata da una scuola.

Il completamento della rete nella sua interezza (16 km di dorsali) è previsto nel 2026.

La rete di teleriscaldamento verrà alimentata sia dal calore generato dal termovalorizzatore Silea che da altre fonti rinnovabili, tra cui in particolare i “cascami termici” prodotti dal polo siderurgico di Caleotto (a Lecco) e da altri siti industriali.

6.5.2 L'impianto di compostaggio e biometano

La capacità dell'impianto consente di trattare annualmente 38.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dell'umido (FORSU) e del verde di sfalci e potature. Se ne ottiene


compost di qualità, utilizzato da agricoltori, coltivatori e florovivaisti in sostituzione dei fertilizzanti chimici, oltre che dai cittadini del territorio che possono ritirarlo gratuitamente per impiegarlo nei propri orti o giardini.

Nel corso del 2023 sono stati eseguiti i lavori di realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, presso il preesistente impianto di compostaggio.

Il nuovo impianto è costituito da due camere di digestione. Nei digestori avviene, in condizioni di miscelazione a temperature controllate, la degradazione della sostanza organica e la produzione di biogas da parte di microrganismi tenuti in condizione di anaerobiosi (assenza di ossigeno). Il biogas prodotto viene inviato ai gasometri e successivamente alla linea per il pretrattamento (rimozione della condensa e delle impurità contenute nel gas) e l'upgrading del biogas in biometano.

Oltre alla maggior capacità di trattamento della frazione organica e verde (38.000 t/anno complessive, rispetto alle 28.000 precedenti), l'impianto consentirà di generare annualmente circa 2,7 milioni di mc di biometano, che verranno immessi nelle reti Snam. Oltre al biometano, continuerà ad essere prodotto *compost* di qualità.

Nella figura seguente è schematizzato il processo complessivo del trattamento della frazione organica presso il sito di Annone Brianza.



6.5.3 Impianto per il riciclo delle plastiche

L'impianto è uno dei 31 **Centri di Selezione Secondari (CSS) Corepla** attivi in Italia, nonché l'**unico in Lombardia a totale controllo pubblico**. Nel corso del 2022, l'impianto è stato sottoposto a completo revamping, prevedendo il ripensamento del layout, la realizzazione di nuove linee di selezione, l'introduzione di nuovi vagli rotanti, separatori balistici, selettori ottici e cabine di controllo qualità.

Con una capacità di 55.000 tonnellate di rifiuti all'anno, l'impianto è a servizio di un bacino complessivo di oltre 1 milione di cittadini.

Grazie ad un avanzato sistema di vagli meccanici e separatori ottici di precisione, vengono selezionate 20 diverse tipologie di materiali, successivamente affidate ai Consorzi di filiera per il loro riciclo e recupero.

Nello specifico vengono effettuate le attività di:


- Separazione del flusso di raccolta differenziata “multimateriale leggera” (plastiche, alluminio, acciaio, imballaggi compositi per bevande), per conto dei gestori del servizio e delle amministrazioni comunali;
- Selezione degli imballaggi plastici (per polimero e per colore) per conto dei Consorzi nazionali di filiera *Corepla*, *Coripet* e *Conip*.

6.6. Elementi di efficienza e qualità del servizio: le *performance operative*



Silea, in un’ottica di continuo miglioramento sia sul piano economico che sul piano operativo ha messo in atto diverse strategie che hanno portato a significativi miglioramenti nel corso degli anni, come di seguito descritte.

6.6.1 Risultati di Raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata nell’intero territorio servito da Silea, nel 2024 ha raggiunto il 77,8%, a seguito di una serie di iniziative di potenziamento finalizzate a superare l’80% sull’intera provincia.



Grazie all’impegno dell’azienda e dei Comuni, negli ultimi anni la provincia di Lecco ha visto costantemente crescere le proprie performance di raccolta differenziata, arrivando a posizionarsi tra le migliori realtà a livello regionale e nazionale, sia in termini di % di raccolta differenziata che di kg/pro-capite avviati a riciclo, come evidenziato nei grafici seguenti.




A fronte del dato complessivo della provincia Lecchese (77,8%), è opportuno evidenziare che in molti Comuni, da tempo, la raccolta differenziata ha superato l'80%.

Nel 2024 sono state raccolte da Silea circa 162 mila tonnellate di rifiuti urbani, delle quali 126 mila avviate a riciclo/recupero di materia e circa 36 mila avviate a recupero energetico. Zero rifiuti in discarica.

Per ogni tonnellata di rifiuto gestito, sono stati immessi in rete circa 650 kWh di energia elettrica.

Nel grafico seguente, si riportano le quantità di raccolta differenziata pro-capite (kg/anno) nel triennio 2022-2024⁷, per le principali tipologie di rifiuto. Si evidenzia il calo del rifiuto indifferenziato non riciclabile.




Grazie alle azioni di comunicazione e di sensibilizzazione ambientale, oltre ad un crescente incremento della raccolta differenziata, il territorio gestito da Silea può vantare un alto tasso di **effettivo riciclo** (grazie all'ottima "qualità" della raccolta differenziata).

⁷ I dati sono stati estratti dal Catasto rifiuti ISPRA relativamente al triennio di riferimento.

Nel caso della frazione organica (umido) conferita all'impianto di compostaggio, il "materiale non compatibile" (che dunque diventa uno scarto di processo) è stabilmente al di sotto dell'1%, come evidenziato nel grafico seguente. Tale frazione estranea è rappresentata prevalentemente da sacchetti di conferimento in plastica, prodotti sanitari assorbenti, residui in metallo.

- Composizione % della raccolta differenziata «Umido» - -




6.6.2 Livello di qualità del servizio

Sul fronte della qualità del servizio, a partire dal 2020 Silea effettua indagini di "Customer Satisfaction" finalizzate a misurare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini relativamente ai servizi svolti. La rilevazione è effettuata dalla società specializzata *Quaeris*, su un campione di oltre duemila utenti contattati telefonicamente, distribuiti nell'intero territorio.

I risultati della seconda indagine di *Customer Satisfaction* (2022) hanno confermato e migliorato le buone performance operative della società, già emerse nella prima rilevazione del 2020: a livello complessivo, l'Indice di Soddisfazione Generale ha registrato un voto medio pari a 8,2 (su una scala di valutazione da 1 a 10), con il 98% degli intervistati che ha valutato positivamente l'operato di Silea.


Nel merito dei singoli servizi, la raccolta rifiuti ha registrato una votazione media pari a 8,65/10.

Ampiamente positivo anche il giudizio sui servizi di pulizia strade e di svuotamento cestini, che vedono crescere il livello di soddisfazione dall'80,7% della rilevazione precedente all'84,3%.



Particolarmente apprezzate anche la chiarezza e l'esaustività delle informazioni fornite dalla società, a titolo di "comunicazione di servizio", promosse dal 98,5% degli intervistati, con un voto medio complessivo pari a 8,4.

I grafici sintetizzano alcuni risultati della rilevazione 2022.




6.7 Performance economico-finanziarie di Silea

Silea presenta una situazione economico-finanziaria caratterizzata da:

- Ricavi e Utili di esercizio costantemente in crescita negli ultimi anni;
- Indicatori di redditività superiori alle medie di settore nazionali;
- Struttura finanziaria caratterizzata dall'assenza di debiti bancari, pur a fronte di importanti asset industriali ed un volume di investimenti nel triennio 2021-2023 pari a circa 30,2 milioni di euro;
- Patrimonio Netto pari a circa 56,4 milioni di euro, come da bilancio al 31.12.2024.

I corrispettivi richiesti ai Comuni soci per la gestione dei servizi (PEF), si posizionano ai livelli più bassi nel panorama regionale: i risultati di bilancio sono dunque riconducibili alla valorizzazione economica dei flussi di raccolta differenziata, ai servizi di termovalorizzazione erogati al mercato ed alla vendita di energia generata dagli impianti aziendali.

Nel grafico seguente sono rappresentati gli andamenti di Valore della produzione (Ricavi) ed Utili di esercizio degli ultimi bilanci approvati.




Per Statuto societario, almeno il 70% degli utili di ciascun esercizio deve «restare» in azienda (per autofinanziamento di investimenti), ed il resto può essere distribuito ai soci a titolo di dividendo.

Le performance economiche di Silea si posizionano al di sopra della media nazionale di settore e dei migliori operatori.

Nel grafico seguente, a titolo di confronto, si riportano i margini economici medi (in termini di MOL, Risultato Operativo, Risultato di esercizio rapportati al Valore della Produzione) delle aziende *monoutilità* del settore di igiene urbana nazionale, indicato nel *Greenbook 2025* pubblicato dalla Fondazione *Utilitalis* (Utilitalia).


Le 438 aziende che compongono il campione di operatori *monoutilità* oggetto dell'esame, nel 2023 hanno fatto registrare 11,9 miliardi di euro di ricavi totali occupando 67mila addetti. Per una maggiore rappresentatività del campione, le aziende sono state raggruppate in 5 categorie in base alla dimensione dei ricavi: aziende "Top", con ricavi superiori a 100 milioni; aziende "Grandi" (nel cui panel è inclusa Silea) con ricavi compresi tra 50 milioni e 100 milioni; aziende "Medio grandi" con ricavi compresi tra 25 e 50 milioni; aziende "Medie" con ricavi compresi tra 10 e 25 milioni; aziende "Piccole" con ricavi inferiori ai 10 milioni.



Rispetto ai suddetti indicatori nazionali, **Silea si posiziona al di sopra della media**, avendo registrato i seguenti risultati:

- EBITDA / Valore della Produzione: 21% (dato medio 2023 e 2024)
- EBIT / Valore della Produzione: 14% (dato medio 2023 e 2024)
- UTILE NETTO / Valore della Produzione: 9,5% (dato medio 2023 e 2024)

Focalizzandosi sulla Lombardia, il “**marginale di redditività operativa**” di Silea si posiziona al di sopra di quello degli altri principali gestori a partecipazione pubblica (società in-house e società miste), come evidenziato nel grafico seguente: *il business model di Silea (servizi, impianti di trattamento, produzione di energia) è un unicum nel panorama regionale lombardo.*



Nella tabella seguente si riportano, infine, alcuni ulteriori indicatori economico-patrimoniali relativi ai bilanci 2023 e 2024 di Silea:

Indicatori da bilancio Silea	Descrizione	2024	2023
Indice primario di struttura	Mezzi propri/Attivo fisso	1,08	0,96
Indice di indebitamento complessivo	Passività/Mezzi propri	1,47	1,52
Indice di disponibilità (Current ratio)	Attivo circolante/Passività correnti	1,67	1,33
Indice di liquidità (Quick ratio)	Liquidità/Passività correnti	0,37	0,58
ROE (return on equity)	Risultato netto/ Mezzi propri	11,52%	12,16%
ROI (return on investment)	Risultato operativo/Capitale Investito	11,37%	12,30%
ROS (indice di redditività delle vendite)	Risultato operativo/Ricavi	15,02%	15,67%

6.7.1 Conto Economico

Nella tabella seguente è riportato il Conto Economico del 2024 confrontato con quello del 2023.

Il Valore della produzione della società ha superato i 74 milioni di euro, con un Utile netto di circa 6,5 milioni di euro.


Conto Economico	2024	%	2023	%	Variazione 2024-2023	%
Valore della produzione	74.911.975	100%	63.170.161	100%	11.741.814	19%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.992.322	84%	61.506.823	97%	1.485.499	2%
Contributi in conto esercizio	55.743	0,1%	156.897	0,2%	(101.154)	-64%
Altri ricavi e proventi	11.863.910	16%	1.506.441	2%	10.357.469	688%

Costi della produzione	65.448.854	87%	53.530.649	85%	11.918.205	22%
Costi per materiali consumo	12.357.154	16%	2.711.103	4%	9.646.051	356%
Costi per servizi	38.311.447	51%	36.199.163	57%	2.112.284	6%
Costi per il personale	7.126.212	10%	6.456.821	10%	669.391	10%
Godimento beni di terzi	308.983	0%	371.035	1%	(62.052)	-17%
Oneri diversi di gestione	2.226.882	3%	2.717.270	4%	(490.388)	-18%
Margine Operativo Lordo	14.581.297	19%	14.714.769	23%	(133.472)	-1%
Ammortamenti e svalutazioni	3.951.376	5%	2.902.070	5%	1.049.306	36%
Accantonamenti	1.166.800	2%	2.173.187	3%	(1.006.387)	-46%
Risultato operativo (ebit)	9.463.121	13%	9.639.512	15%	(176.391)	-2%
Saldo gestione finanziaria	60.724	0%	71.900	0%	(11.176)	-16%
Imposte dell'esercizio	3.022.305	-4%	(3.446.784)	-5%	424.479	-12%
Risultato dell'esercizio	6.051.540	9%	6.264.628	10%	236.912	4%

Come accennato in precedenza, oltre ai servizi di raccolta e spazzamento erogati ai Comuni soci, Silea si caratterizza per la sua vocazione impiantistica orientata al trattamento/recupero dei rifiuti ed alla produzione di energia elettrica.

Nel grafico seguente è rappresentata la composizione dei ricavi 2024.

- Composizione % Ricavi di vendita 2024 -



I ricavi per servizi di raccolta e decoro urbano sul territorio, incidono circa il 53% dei ricavi della società, cui si aggiunge il 10% derivante dalla cessione dei materiali differenziati raccolti.

Negli ultimi 10 anni, i bilanci di Silea hanno sempre registrato risultati economici positivi, come riportato nello schema riepilogativo seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	38.148.875	42.374.727	42.215.662	43.810.191	40.461.430	41.902.822	45.721.642	57.177.950	63.170.161	74.911.975
Costi della produzione	35.943.220	40.546.063	40.548.869	37.249.498	39.266.707	39.427.595	40.762.522	47.413.725	53.530.649	65.448.854
EBITDA	9.639.808	9.414.559	9.568.182	11.187.951	5.226.975	6.279.234	7.921.093	13.587.461	14.714.769	14.581.297
Risultato operativo (EBITD)	4.006.878	1.828.664	1.666.793	6.560.693	1.195.723	2.475.227	4.959.120	9.764.225	9.639.512	9.463.121
Utile Netto	1.977.605	692.211	661.156	4.245.145	491.648	1.508.642	3.548.875	6.233.066	6.264.628	6.501.540

6.7.2 Situazione Patrimoniale

La struttura patrimoniale della società è «sana», come dimostra la tabella sottostante relativa agli ultimi due anni di bilancio.

Stato Patrimoniale	2024	%	2023	%	Variazione 2024-2023	%
ATTIVITÀ		62,5%		67,9%		-2%
Immobilizzazioni	51.999.110	37,2%	53.238.016	31,6%	(1.238.906)	25%
Attivo Circolante	30.909.234		24.796.337		(6.112.897)	
Rimanenze	2.206.024		2.873.845		(667.821)	
Crediti	21.760.641		11.091.200		10.669.441	

Disponibilità liquide	6.942.569		10.831.292		(3.888.723)	
Ratei e risconti attivi	287.730	0,3%	351.571	0,4%	(63.841)	-18%
TOTALE ATTIVO	83.196.074	100%	78.385.924	100%	(4.810.150)	6%

PATRIMONIO E PASSIVITA'	2024	%	2023	%	Variazione 2024-2023	%
Patrimonio Netto	56.442.088	67,8%	51.506.705	65,7%	4.935.383	10%
Fondo rischi ed oneri	6.770.102	8,1%	6.745.665	8,6%	24.437	0%
Trattamento di fine rapporto	952.511	1,1%	874.763	1,1%	77.748	9%
Debiti	18.649.328	22,4%	18.845.294	24,0%	(195.966)	-1%
Debiti verso banche	0		1.241.391		(1.241.391)	
Debiti verso fornitori	13.311.003		14.746.901		(1.435.898)	
Debiti tributari e previdenziali	3.871.662		668.637		3.203.025	
Altri debiti	1.466.663		2.188.365		(721.702)	
Ratei e risconti passivi	382.045	0,5%	413.497	0,5%	(31.452)	-8%
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVO	83.196.074	100%	78.385.924	100%	4.810.150	6%

Posizione Finanziaria Netta

La Posizione Finanziaria Netta rappresenta i Debiti Finanziari della Società (Posizione Finanziaria Lorda), al netto della Liquidità e Disponibilità Finanziarie. Silea si caratterizza per una solida struttura finanziaria, poiché non sussistono Debiti Finanziari (zero debiti verso banche), come evidenziato nella tabella seguente (dati in Euro).

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	2024	2023	Variazione 2024-2023
Debiti finanziari a breve termine	-	1.241.391	(1.241.391)
Debiti finanziari a lungo termine	0	0	0
Posizione finanziaria lorda	0	1.241.391	(1.241.391)
(Crediti finanziari)	(2.321.250)	(2.283.835)	(37.415)
(Disponibilità liquide)	(6.942.569)	(10.831.292)	3.888.723
Posizione finanziaria netta	(9.263.819)	(11.873.736)	2.609.917

La riduzione della liquidità rispetto al 2023 (al 31/12/2024 la liquidità di Silea si attesta attorno ai 7 milioni di euro) è da ricondursi alle spese sostenute da Silea (per conto dei Comuni) per l'acquisto delle forniture PNRR.

7. Il modello prescelto e il confronto con i modelli possibili

7.1 Confronto tra i diversi modelli di gestione del servizio

Un aspetto altrettanto essenziale che l'Ente pubblico è chiamato a relazionare con riguardo all'affidamento di un Servizio Pubblico locale a rilevanza economica è il confronto della scelta operata, anche con riferimento ad esperienze passate, con gli altri modelli possibili previsti dalla norma.

Nel caso di specie ovvero, di un servizio pubblico locale a rete, è necessario un confronto tra il modello *in house* (modello prescelto dall'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio) e i modelli della gara ad evidenza pubblica e della società mista, previsti rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022.

Gara ad evidenza pubblica

La gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 201/2022 disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) rappresenta, per il Legislatore, la scelta preferibile, in quanto consente di assicurare al meglio, date le regole che la governano, la tutela del mercato e della concorrenza nonché il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buon andamento ed imparzialità dell'azione pubblica.

Tramite l'istituto della gara pubblica, di fatto, l'Ente procede ad affidare la gestione dei servizi pubblici passando da diverse fasi con le quali vengono:

- individuati, preliminarmente, gli elementi essenziali del futuro contratto ed i criteri di selezione tanto degli operatori economici quanto delle offerte;
- selezionati, successivamente, gli operatori economici adottando una delle procedure previste in tal senso dal Codice degli Appalti (procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione).

La gara pubblica consente agli operatori economici aventi i requisiti richiesti dall'Ente affidante, di partecipare alla gara in modo concorrenziale.

Secondo la previsione del Decreto di Riordino (art. 15) l'Ente locale è chiamato a favorire, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Attraverso l'esternalizzazione "completa" del servizio pubblico, l'Ente Locale non svolge direttamente il servizio ma si limita alla verifica ed al controllo dell'attività svolta dal soggetto Gestore secondo le previsioni contrattuali stabilite.

Mentre è certamente possibile determinare il livello adeguato di prestazione del servizio attraverso gli standard di qualità, gli obblighi e le garanzie menzionati nei contratti di servizio, il livello di controllo che può essere sperimentato dalla pubblica amministrazione affidataria del servizio, non può essere paragonato al livello di controllo ottenuto da un'organizzazione in-house basata sul controllo analogo e, quindi, sulla capacità dell'Ente di esercitare un'influenza determinante sugli enti partecipati (capacità di indirizzo e coordinamento delle decisioni societarie) e sulle modalità di gestione del servizio.

Società Mista

La seconda modalità di gestione del servizio è l'istituto della Società Mista, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 201/2022, quale soggetto economico costituito "ad hoc" per la gestione di un servizio pubblico che l'Amministrazione pubblica ha deciso di esternalizzare.

La società mista nasce quale forma di compartecipazione pubblico-privato nella quale viene veicolato l'apporto del soggetto privato nell'ambito di soggetti giuridici a partecipazione pubblica. Tale modello si pone, in particolare, quale strumento efficace per realizzare progetti infrastrutturali e fornire servizi pubblici, in quanto in grado di determinare la condivisione dei rischi d'impresa e lo sfruttamento delle competenze del settore privato, nonché di creare le condizioni per ottenere la disponibilità di capitale aggiuntivo.

L'Amministrazione, in tal caso, al fine di individuare il socio privato procede ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, tramite una gara c.d. "a doppio oggetto" riguardante la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria di un Socio Privato, la cui quota non può essere inferiore al 30%, e, al contempo, l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. Nella costruzione della procedura di affidamento diretto di un appalto o di una concessione ad una società mista si dovrà quindi prevedere la presenza di alcune necessarie condizioni, ovvero che:

- il partner privato sia scelto con gara bandita nel rispetto dei principi comunitari di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- la gara (unica) per la scelta del partner e affidamento dei servizi o della realizzazione dell'opera ne definisca esattamente l'oggetto (servizi determinati, opera delineata);
- il socio privato sia un socio industriale (socio operativo), dotato del know-how tecnico che lo renda in grado di svolgere le prestazioni che caratterizzano l'oggetto della società mista affidataria;
- il rapporto societario abbia durata predeterminata, in quanto è da evitare la situazione per la quale il privato possa diventare socio stabile della società mista;
- la società mista sia obbligata a mantenere lo stesso oggetto sociale per tutta la durata dell'affidamento.

Risulta quindi evidente, in particolare, che le specifiche prestazioni che il socio privato dovrà effettuare devono essere predeterminate e dettagliate, trovando sede nell'atto costitutivo, nel contratto di società, ovvero nel contratto di servizio stipulato con la Pubblica Amministrazione, al fine di circoscrivere l'oggetto dell'attività che lo stesso partner privato è chiamato a svolgere.

Anche in questo caso, il controllo esercitabile dall'Amministrazione pubblica si limita a quanto pattuito contrattualmente dalle Parti, non trovando attuazione il principio del controllo analogo. Sul tema, la Giurisprudenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2010 n. 7214) è intervenuta in molteplici occasioni chiarendo che: *"La differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'Amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'Amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza"*.

La Società mista, in conclusione, appare un modello molto vantaggioso quando sfruttato per la gestione di servizi pubblici che richiedono significativi investimenti nonché l'apporto alla gestione di competenze e know-how non posseduti dall'Amministrazione pubblica. Certamente, è anche un modello complesso da attivare, se si pensa alle procedure ad evidenza pubblica da seguire (gara a doppio oggetto) nonché alla complessa definizione dei rapporti e dei diversi interessi perseguiti dall'Amministrazione pubblica e dal Privato che dovrebbero fra loro convergere ma che potrebbero, anche verosimilmente, comportare eventuali e futuri conflitti di interesse.

In house providing

L'Ente locale, in alternativa all'esternalizzazione, può scegliere di erogare direttamente il servizio affidandolo ad una società a partecipazione pubblica.

L'istituto dell'*in house* – caratterizzato dal fatto di essere l'unica forma di affidamento ad avvenire in modo diretto – affinché possa configurarsi come forma di affidamento conforme al diritto comunitario e sottrarsi dall'essere impiegata quale strumento per aggirare le norme comunitarie in materia di appalti, deve possedere tre fondamentali requisiti ed in particolare:

- 1. nella persona giuridica controllata non deve essere presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*
- 2. l'Ente affidante deve esercitare sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- 3. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;*

Le società *in house*, per caratteristiche, rappresentano la cd. "longa manus" dell'amministrazione controllante, ossia una proiezione interna della propria organizzazione, cui la stessa ricorre per realizzare gli interessi pubblici generali cui aspira: la scelta di non esternalizzare i propri servizi ricorrendo al mercato, ma di affidarli direttamente alle società *in house*, costituisce piena esplicazione del principio di libera auto-organizzazione cui l'intera azione amministrativa si ispira, in ossequio ai criteri di legalità, buona amministrazione e buon andamento (art. 97 Cost.).

Di fatto, tramite il principio del controllo analogo, l'Amministrazione pubblica influenza in modo determinante, tramite la definizione strategica di obiettivi, di linee di indirizzo nonché di controlli operativi sulla società nel corso dell'esercizio, l'operato della società *in house* partecipata allo scopo di raggiungere con più semplicità le proprie finalità istituzionali.

L'affidamento *in house* costituisce, dunque e senza ombra di dubbio, una scelta gestionale possibile volta a garantire l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, nonché l'ottimale impiego delle risorse pubbliche, ponendosi in tale prospettiva sullo stesso piano della scelta gestionale del ricorso al mercato.

Tuttavia, tale assunto risulta vero purché siano rispettate le condizioni di cui sopra: i requisiti strutturali e funzionali dell'istituto sono rigorosi e stringenti in quanto hanno la funzione di evitare che la mancata esternalizzazione del servizio da parte della P.A., secondo le regole dell'evidenza pubblica, pregiudichi in alcun modo la libera concorrenza tra gli operatori economici.

Proprio su quest'ultimo punto, il Consiglio di Stato (Cfr. Cons. St., sent. n. 2102/2021) ha avuto modo di chiarire che il ricorso alla soluzione organizzativa e gestionale dell'*in-house* può dirsi legittima purché l'Ente dimostri la convenienza di tale modello in confronto alle soluzioni altrettanto individuabili nel mercato esponendo in modo ragionevole e plausibile le ragioni di efficienza che, nel caso concreto, abbiano portato a preferire la prima rispetto alla seconda.

7.1.1 La *Swot analysis* dei modelli gestionali

Punti di Forza

IN HOUSE	SOCIETA' MISTA	GARA PUBBLICA
<p>1. Disporre di una «propria società» consente di poter contare su un «veicolo» con il quale sostenere lo sviluppo del territorio, in aggiunta al semplice servizio in appalto;</p> <p>2. Contare su eventuali risorse economiche generate dalla gestione, che in caso di semplice appalto non ci sarebbero;</p> <p>3. Rispondere velocemente a nuove esigenze (“servizi accessori”) o a situazioni di imprevisti/emergenza, senza la necessità di gara d'appalto;</p> <p>4. Velocità di adattamento alle evoluzioni della normativa o a variazioni delle linee strategiche su tematiche ambientali, senza la necessità di ottenere la “approvazione” preventiva del socio privato operativo. Ciò vale anche in caso di variazioni al contratto di servizio (es: modifica delle frequenze di raccolta in base alla necessità del territorio);</p> <p>5. Miglior posizionamento dell'azienda interamente pubblica nel nuovo contesto della regolamentazione Arera che garantisce maggiori tutele per l'utenza (sia lato qualità che lato costi complessivi);</p> <p>6. Possibilità di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica gestionale volta a migliorare lo standard qualitativo del servizio;</p> <p>7. Gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una visione aziendale più attenta alla qualità e all'efficientamento del servizio erogato alle utenze;</p> <p>8. Professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità</p>	<p>1. Maggiori risorse disponibili per effettuare investimenti anche di notevole entità;</p> <p>2. Partendo dal <i>know how</i> maturato nel settore specifico la possibilità di calare sulla realtà comunale un progetto (inteso come obiettivi da raggiungere e strumentazione occorrente per tali finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto completamente esterno;</p> <p>3. L'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione <i>in house providing</i> unito all'obbligo di ribasso sull'importo a base d'asta.</p>	<p>1. Gestione e rischi in capo all'operatore economico aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica;</p> <p>2. Professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le criticità derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;</p> <p>3. L'obbligo di ribasso sull'importo posto a base d'asta;</p> <p>4. Le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara.</p>

nell'affrontare le criticità derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;

Punti di debolezza

IN HOUSE	SOCIETA' MISTA	GARA PUBBLICA
<p>1. Minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società in house che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato ed un Ente pubblico.</p>	<p>1. Possibile conflitto di interessi tra il socio privato e il socio pubblico;</p> <p>2. Maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa e spese generali;</p> <p>3. Governance societaria complessa e difficile da gestire nell'interesse del socio pubblico.</p>	<p>1. Controllo dell'Ente affidante meno forte rispetto all'in house;</p> <p>2. Il controllo sulle attività svolte dal soggetto affidatario risulta più complesso e macchinoso.</p>

Opportunità

IN HOUSE	SOCIETA' MISTA	GARA PUBBLICA
<p>1. Maggiore supporto operativo ed "amministrativo" a favore dell'Ente socio;</p> <p>2. Offre la possibilità di generare utili con dividendi unicamente a favore dei Comuni;</p> <p>3. Sgrava i Comuni dall'espletamento di periodiche procedure di selezione e dall'attività di monitoraggio del servizio, con conseguente razionalizzazione delle risorse, oltre che limitare i costi di gestione dei servizi nella loro globalità (fasi amministrative, gestionali, tecniche etc.) determinando un rafforzamento delle disponibilità di tempo interne;</p> <p>4. Controllo diretto del Servizio da parte dell'Ente pubblico: possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari, con una migliore esecuzione rispetto alla gestione con la società mista o all'appalto esterno; possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di penali;</p> <p>5. Possibilità di economie di scala grazie a politiche gestionali condivise tra soci.</p>	<p>1. Definizione degli obiettivi strategici da parte del socio pubblico;</p> <p>2. Finanziamento, progettazione, attuazione del progetto e gestione del servizio in capo al socio privato;</p>	<p>1. Esternalizzazione del servizio;</p> <p>2. Possibile individuazione sul mercato di un operatore economico dotato di competenze e capacità;</p>

Minacce

IN HOUSE	SOCIETA' MISTA	GARA PUBBLICA
1. Assunzione di rischi di impresa.	<ol style="list-style-type: none">1. Predisposizione della Gara a doppio oggetto e relativi tempi di attuazione;2. Il fallimento del socio privato può determinare l'insorgenza di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale del servizio;3. La cattiva gestione aziendale del socio privato può determinare maggiori costi, anche per l'Amministrazione, rispetto al valore dei servizi offerti.	<ol style="list-style-type: none">1. Predisposizione della gara e relativi tempi di attuazione;2. Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgenza di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale del servizio;3. Possibilità di instaurarsi del contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione;4. Elevati costi interni del Comune per monitorare l'andamento del servizio.

7.2 Valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per legittimare l'affidamento in forma diretta del servizio di igiene urbana secondo la formula dell'*in house providing*

L'adesione a una società *in house* si riferisce a un processo in cui una pubblica amministrazione o un ente pubblico decide di affidare direttamente una determinata attività o servizio a una società che essa stessa controlla interamente o in modo prevalente. La società *in house* è una forma di gestione "diretta" di determinati servizi da parte dell'amministrazione pubblica, attraverso una struttura societaria separata, che può comunque agire in autonomia, seppur sotto la supervisione e il controllo pubblico.

L'ipotesi di affidamento del servizio in capo a Silea Spa risulta compatibile con la vigente normativa in tema di affidamento in house, pure nella peculiare configurazione adottata da Silea Spa che prevede l'esperimento di specifiche procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di una parte delle prestazioni oggetto di affidamento a Silea (quali ad esempio i servizi di raccolta e trasporto rifiuti) assicurando peraltro il permanere di un effettivo e concreto potere di controllo della gestione da parte del Comune.

Il riferimento normativo degli affidamenti *in house* è costituito dall'art. 7 D.lgs. 36/2023 (in cui sono confluiti gli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016) "Principio di auto – organizzazione amministrativa" che si riporta di seguito:

"1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoriduzione, l'internalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la Collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.

Fatta salva la valutazione tecnico-economica circa la vantaggiosità della proposta gestionale formulata da Silea Spa, di cui già si è scritto nei paragrafi precedenti, si evidenzia che la struttura e l'organizzazione aziendale di Silea Spa risultano improntate al rispetto dei predetti elementi, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci e legittimare pertanto l'affidamento *in house*.

7.2.1 Quadro normativo

L'adesione a una società *in house* è regolata principalmente dalle normative europee, che impongono alcune restrizioni per evitare violazioni delle regole sulla concorrenza. In particolare, la Direttiva 2014/24/UE e s.m.i. stabilisce che una società *in house* può operare in modo esclusivo per l'ente pubblico, senza dover ricorrere alla gara d'appalto, solo se soddisfa specifici requisiti di controllo pubblico, come:

- l'ente pubblico deve avere il controllo su più del 50% dei diritti di voto nella società;
- la società non deve svolgere attività per clienti esterni all'amministrazione pubblica.

L'affidamento di un servizio a una società *in house* è dunque una decisione strategica che richiede di considerare aspetti legali, economici e organizzativi, per assicurare che il modello sia compatibile con le normative in vigore e risponda agli obiettivi di efficienza e trasparenza.

Di seguito sono sottoposti ad analisi i requisiti che la società affidataria deve possedere al fine di poter procedere con l'affidamento diretto *in house* di un servizio pubblico:

- “nella persona giuridica controllata non deve essere presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata” (par. 7.2.2);
- “l'Ente affidante deve esercitare sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” (par. 7.2.3);

- *“oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore” (par. 7.2.4).*

7.2.2 Titolarità pubblica dell’intero capitale sociale

La titolarità pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del vigente Statuto. In particolare:

- l’art. 7 sancisce che *“Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale”*;
- l’art. 8 vieta espressamente l’alienazione delle azioni a terzi non enti pubblici.

7.2.3 Sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello esperito sulle proprie articolazioni organizzative

Per quanto riguarda la sussistenza del controllo analogo si evidenzia come lo stesso sia garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi resi sul proprio territorio.

L’effettività del controllo analogo è presidiata da numerose clausole statutarie volte ad assicurare in capo ai soci, anche con ridotta partecipazione azionaria, effettivi poteri di controllo e di direzione politica amministrativa della società in tema di controllo congiunto.

In previsione del nuovo affidamento in house, Silea ha ritenuto opportuno procedere con una revisione dello statuto societario, introducendo modifiche mirate a rafforzare in modo significativo il meccanismo del controllo analogo esercitato dai Comuni Soci.

Tale intervento statutario si inserisce in un più ampio processo di consolidamento della governance societaria, volto a garantire una maggiore trasparenza e partecipazione degli enti pubblici coinvolti.

Tra le principali novità introdotte figura l’inserimento di un nuovo articolo, il 28ter, che sancisce formalmente l’istituzione del Comitato Ristretto – prima solo previsto – quale strumento per rafforzare il Controllo Analogo Congiunto e semplificare i processi decisionali.

7.2.3.1 Il Comitato Ristretto

A seguito delle modifiche introdotte allo statuto societario, il Comitato Ristretto viene riconosciuto espressamente all’interno dello Statuto, assumendo un ruolo strategico per la governance societaria.

Le funzioni e le modalità operative del Comitato Ristretto sono disciplinate nei patti parasociali, che ne definiscono il perimetro d’azione e le regole di funzionamento.

La modifica statutaria ha inoltre ampliato le competenze attribuite al Comitato Ristretto, in particolare, è previsto che il Comitato Ristretto debba esprimersi obbligatoriamente e preventivamente su tutte le materie che saranno oggetto di deliberazione sia da parte dell’assemblea dei soci, sia da parte dell’assemblea intercomunale.

Un ulteriore elemento di rilievo, che rafforza il controllo analogo sulla società, riguarda la modalità di espressione del voto all'interno del Comitato Ristretto: ciascun componente dispone di un singolo voto, indipendentemente dalla quota azionaria detenuta.

Anche la composizione del Comitato Ristretto, che rappresenta tutte le territorialità del bacino Silea, ha subito una modifica.

Con la nuova formulazione, anche la composizione si è ampliata portando il numero dei componenti a 11:

- 7 rappresentanti scelti da ciascun Circondario della provincia di Lecco;
- 1 rappresentante scelto dal Circondario della provincia di Bergamo (circondario di nuova istituzione);
- 2 espressioni del Comune ove hanno sede i grandi impianti di trattamento rifiuti;
- 1 espressione del Comune maggiore azionista.

7.2.3.2 Le competenze delle Assemblee

Inoltre, per meglio definire il controllo analogo sulla società, sono state ridefinite le competenze delle due assemblee come di seguito riportato.

All'Assemblea dei Soci spetta l'approvazione dei seguenti atti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, così rivisto:

[...]

b) entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione:

- del Piano Industriale;
- del budget annuale;
- del piano degli investimenti triennale;
- della programmazione di beni, servizi, opere ai sensi del Codice degli Appalti.

[...]

All'Assemblea dei Soci spetta l'autorizzazione dei seguenti atti, ai sensi dell'art. 18 bis dello Statuto, così rivisto:

a) la costituzione, la modificazione e la liquidazione di altre società o di altre forme associative, oltre all'acquisizione di partecipazioni societarie.

b) l'acquisto e la alienazione di immobili ed impianti, la assunzione di mutui od altre forme di finanziamento, la esecuzione di ogni altra operazione, qualora il loro valore sia superiore ad Euro 1.500.000,00

c) l'acquisto di beni e servizi, qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00 ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale.

All'Assemblea di Coordinamento Intercomunale spetta invece, ai sensi dell'art. 28 bis, l'approvazione dei seguenti atti, relativi alla gestione del territorio e del servizio di igiene urbana:

[...]

d) l'Assemblea di coordinamento intercomunale approva:

- la relazione sull'andamento delle attività e progetti in corso;
- la relazione sull'andamento economico-finanziario della gestione;

- le linee di indirizzo per la formulazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge, in conformità con la regolamentazione ARERA;
- le linee di indirizzo triennali all'Organo Amministrativo;
- gli atti di indirizzo su organizzazione, funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto;
- gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento;
- le proposte di iniziative a favore dei Comuni/circondari;
- contratto di servizio e regolamenti.

[...]

7.2.3.3 Il Controllo Analogico del Singolo Socio

Il controllo esercitato dal Comune sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi sul territorio, può a pieno titolo essere considerato "analogo" a quello esercitato sui servizi svolti direttamente, in ragione del fatto che agli stessi Comuni (a prescindere dalle dimensioni e dalle quote azionarie detenute), sono assicurate e previste all'interno dei patti parasociali (che vanno a sostituire la convenzione ex art 30 TUEL):

- la preventiva verifica ed approvazione della documentazione relativa alle modalità di organizzazione del servizio oggetto di affidamento nei suoi diversi aspetti tecnico operativi ed economici;
- la possibilità di personalizzare il servizio in funzione delle specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione comunale;
- la valutazione e la decisione finale in ordine ad eventuali modifiche organizzative e/o gestionali del servizio così come l'attivazione di nuovi servizi, che non potranno essere attivati autonomamente da Silea.

Inoltre, Silea sottoscrive con i propri Comuni soci un contratto di servizio, adeguato alle disposizioni ARERA, che consente a ciascun Comune il controllo effettivo sulla società per quanto riguarda i servizi resi sul proprio territorio.

7.2.4 Prevalenza dell'attività verso i Comuni Soci

Per quanto attiene al requisito dell'attività prevalente verso i Comuni Soci, stabilita dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, l'articolo 2 dello Statuto, anch'esso oggetto di modifiche al fine di articolare meglio il vincolo richiesto dalla normativa, prevede che *"Oltre l'80% (ottanta per cento) dell'attività della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, prendendo in considerazione il fatturato o altra misura idonea prevista dalla normativa, salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente statuto, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.*

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, comunque all'interno dell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tra la società ed i soci concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente."

8. Convenienza del modello prescelto per l'affidamento del servizio di igiene ambientale

8.1 La convenienza economica dell'affidamento *in house providing*


Uno degli aspetti fondamentali che un Ente deve considerare al fine di valutare quale sia il modello gestorio più adatto alle proprie esigenze, è l'aspetto economico.

Nel confronto economico relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di igiene urbana, espressi, emerge una differenza significativa tra il bacino servito da Silea e la media regionale.

In particolare, il costo medio annuo pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab)⁸ nel bacino Silea si attesta intorno ai 132 €/ab., mentre la media regionale risulta più elevata, pari a circa 144,55 euro/ab.

Questo dato evidenzia una maggiore efficienza economica del sistema di gestione adottato da Silea rispetto al contesto regionale, con un risparmio medio di oltre 12 euro per cittadino.

Di seguito un grafico di confronto tra il bacino Silea e la media dei costi pro capite a livello regionale del Nord Italia.



Un ulteriore elemento di analisi riguarda il costo medio per chilogrammo di rifiuto urbano gestito⁹. Anche in questo caso, il bacino Silea presenta valori più contenuti rispetto alla media regionale.


⁸ I dati riportati sono stati estratti da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Catasto Rifiuti, sezione nazionale – Costi di gestione rifiuti urbani, riferiti all'anno 2023.

⁹ I dati riportati sono stati estratti da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Catasto Rifiuti, sezione nazionale – Costi di gestione rifiuti urbani, riferiti all'anno 2023.

Il costo unitario si aggira infatti intorno a 27 cent/kg, mentre la media regionale si attesta a circa 30,63 cent/kg.

Questa differenza conferma la capacità di Silea di mantenere sotto controllo i costi operativi, garantendo al contempo un servizio efficiente e sostenibile

Di seguito un grafico di confronto tra il bacino Silea e la media dei costi pro capite a livello regionale del Nord Italia per kg di rifiuti urbani trattati.



Nel complesso, i dati economici disponibili suggeriscono che il modello gestionale adottato da Silea consente di ottenere risultati positivi in termini di contenimento dei costi, sia a livello procapite che per unità di rifiuto trattato, posizionandosi al di sotto della media regionale e rappresentando un benchmark di riferimento nel panorama lombardo.

8.2 La convenienza economica dell'affidamento *in house providing*

Silea si caratterizza per un livello di corrispettivi economici richiesti ai Comuni soci, tra i più bassi a livello regionale e nazionale.

Potendo contare sulla gestione diretta degli impianti di proprietà, in veste di “gestore integrato”, Silea può portare in abbattimento del PEF (fattore di “sharing”), oltre ai proventi derivanti dalla vendita/cessione dei flussi da raccolta differenziata, anche i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dai servizi di termovalorizzazione dei rifiuti da libero mercato (rifiuti speciali, rifiuti sanitari, ecc.).

IMPORTANTE: Il dato di “costo” indicato da ISPRA relativamente ai Comuni della provincia di Lecco, non rappresenta l’effettivo costo del servizio sostenuto dai Comuni, a causa di una “disomogeneità” del metodo di rilevazione del costo stesso. Come richiesto dal metodo MTR Arera, Silea deve infatti indicare nei costi per i servizi di trattamento rifiuti “l’intero costo impiantistico sostenuto” (incluso dunque anche quella quota di costo sostenuta per il trattamento di rifiuti non provenienti dai Comuni soci, nonché la quota di costo finalizzato alla produzione di energia elettrica complessiva), ben superiore rispetto alla mera “tariffa di smaltimento” richiesta dagli impianti per il conferimento dei rifiuti urbani.

Tale metodologia rende in apparenza molto elevati i costi di trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni gestiti da Silea. In realtà, invece, tale costo viene “rettificato” tramite la componente di sharing (derivante sia dai servizi di smaltimento di rifiuti da mercato che dalla vendita di energia), di cui il dato ISPRA attualmente non tiene conto.


L’effettivo costo per i servizi Silea è dunque da valutare rilevando direttamente il valore indicato nei PEF elaborati da Silea per ciascun Comune, come evidenziato di seguito.

Da una analisi complessiva dell’intero bacino Silea, considerando cioè i PEF 2025 di tutti gli 87 Comuni gestiti da Silea, emerge un costo medio annuo pari a circa 90 €/abitante e 198 €/tonnellata.


Per una rappresentazione complessiva del bacino Silea, si ritiene opportuno escludere dal dato medio complessivo sia i costi del Comune capoluogo di provincia sia i costi di quei Comuni ad alto tasso turistico (lago e montagna): tali Comuni, infatti, si caratterizzano per standard qualitativi di servizio sopra la media, oltre che per “anomale” produzioni di rifiuti rispetto numero di abitanti residenti.

In tale ipotesi, il costo medio annuo “di riferimento” è pari a circa 80 €/abitante e 170 €/tonnellata.

Nel grafico seguente sono evidenziati gli importi dei PEF2025 richiesti da Silea ai Comuni di dimensione compresa tra i 2.000 ed i 9.000 abitanti, ordinati in base alla popolazione residente.



Rapportando il PEF 2025 agli abitanti residenti ed alle tonnellate di rifiuti urbani raccolti, si rilevano i seguenti costi medi unitari¹⁰:



Confronto economico tra diverse tipologie di affidamento

Per evidenziare l'economicità dell'affidamento in-house a Silea, è stata effettuata un'analisi comparativa con alcuni Comuni di province limitrofe, caratterizzati da una demografia simile a quella del Comune di Pescate, ma con modalità differenti di affidamento del servizio di igiene urbana.

La tabella seguente riporta i principali dati:

¹⁰ Per migliore rappresentatività non sono inclusi i Comuni al di sotto dei 900 abitanti

Provincia	Comune	Abitanti	Tipologia di affidamento	Soc. affidataria	PEF 2024 - Lato Gestore	PEF/ABITANTE 2024 lato gestore	PEF 2025 - Lato Gestore	PEF/ABITANTE 2025 lato gestore
BG	Casnigo	3.041	soc. mista	GECO	266.706	88	273.374	90
BS	Polaveno	2.477	gara	RTI Aprica – Azienda Serv. Val Trompia e Sol.Co	237.652	96	245.043	99
CO	Senna Comasco	3.159	gara	Econord	310.083	98	335.732	106
LC	Pescate	2.160	house	SILEA	176.145	82	180.724	84
MB	Tribiano	3.769	house	CEM AMBIENTE	353.641	94	332.156	88
SO	Piateda	2.064	gara	SECAM	240.582	117	263.675	128


Si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito al confronto economico svolto.

La regolamentazione ARERA prevede che il corrispettivo riconosciuto al Gestore del servizio di igiene urbana, debba essere determinato sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) pro tempore vigente.

Per tale ragione si è ritenuto corretto adottare, come principale parametro di confronto tra le diverse modalità di affidamento presenti nei territori considerati, il valore del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni in luogo di altri criteri di calcolo.

Per un confronto più realistico dei PEF lato Gestore¹¹, tra i Comuni riportati nella tabella precedente, sono stati aggiunti ai costi del Gestore anche i costi sostenuti dal Comune che rientrano però nello stesso perimetro di attività svolta dai gestori presi in esame.

Dall'analisi dei dati e dal confronto grafico che segue¹², si rileva come i costi sostenuti dal Comune di Pescate¹³, lato gestore, siano più bassi rispetto alla media dei Comuni presi in esame, seppur con tipologie di affidamento diverso.



¹¹ I dati dei Comuni riportati in tabella sono stati estrapolati dagli allegati alla delibera di approvazione del PEF 2024 – 2025 pubblicata dai Comuni stessi nella sezione del sito internet: Amministrazione Trasparente/provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico.

¹² Il confronto riportato nel grafico è stato effettuato suddividendo il PEF (annualità 2024 e 2025) lato Gestore (con i correttivi spiegati in narrativa) per il numero indicativo di abitanti per ogni singolo Comune.

¹³ Il dato relativo al numero di abitanti è stato estratto dal catasto rifiuti ISPRA e si riferisce al 31.12.2023.

Si precisa che l'indicatore "Costo medio per abitante", ovviamente, non può ritenersi esaustivo per fornire una corretta rappresentazione della dinamica dei costi di un Comune.

Il costo, infatti è correlato ad una serie di elementi che variano da caso a caso, quali ad esempio:

- Servizi inclusi nel canone (non in tutti i Comuni, ad esempio, è presente lo spazzamento o il servizio di svuotamento cestini);
- Livello di servizio (frequenze di raccolta della carta e della plastica, standard di pulizia richiesto dal Comune, ecc.);
- Presenza di utenze non domestiche o di turismo stagionale, la cui produzione di rifiuti altera il dato medio pro-capite basato sui soli residenti;
- Orografia e localizzazione del Comune (estensione, presenza di frazioni comunali, traffico, ecc.)

8.2.1 Efficacia, efficienza e qualità generale del servizio affidato a Silea

1. Silea Spa, grazie alla propria organizzazione aziendale, ha sviluppato le attività di raccolta e trasporto secondo modalità che assicurano la tutela dell'ambiente grazie ad una più precisa differenziazione dei rifiuti a vantaggio dell'utenza. Sono attualmente in essere: la raccolta puntuale con QR CODE per la frazione indifferenziata, la raccolta monomateriale per il vetro, la raccolta del sacco multimateriale leggero per la plastica, l'acciaio, l'alluminio e il tetrapack;
2. la valorizzazione dei materiali provenienti dal sacco multileggero è massimizzata grazie all'impianto di Seruso, società controllata da Silea;
3. Le attività di spazzamento stradale – meccanizzato e manuale – sono svolte con mezzi tecnologicamente all'avanguardia, e rispettosi degli standard minimi di legge;
4. L'accentramento della gestione del servizio, e delle sue fasi, in capo ad unico gestore comporta, anche grazie alle attività di sportello e di comunicazione garantiti, un efficace e diretto rapporto con l'utenza.
5. Silea, nella propria gestione del servizio punta a migliorare il tasso di effettivo riciclo e a mantenere ottimi livelli di raccolta differenziata in termini percentuali.
6. Relativamente agli aspetti qualitativi del servizio, di cui alla Deliberazione 18 gennaio 2022 n°15/2022/R/Rif di ARERA, Silea punta a raggiungere il livello qualitativo dello Schema IV – "Livello Avanzato" entro pochi anni.

8.3 Analisi del piano economico finanziario di affidamento e durata dell'affidamento

8.3.1 Piano Economico Finanziario di Affidamento - PEFA

Ai sensi della disciplina attualmente in vigore – comma 4, art. 17 del D.Lgs. 201/2022 – è previsto che, per gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rete, alla delibera di affidamento sia allegato un piano economico-finanziario che contenga la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Per tale ragione è stato predisposto il PEFA di affidamento della durata di otto anni (2026–2033). Tale periodo di affidamento risulta infatti ottimale e funzionale a garantire l'assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai Comuni soci.

Il PEFA è stato costruito secondo le seguenti linee guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Silea e dal Comitato Ristretto.

Impatti sui Comuni

- ✓ I PEFA per il periodo 2026–2033 sono stati elaborati mantenendo la logica “perequativa” di bacino territoriale attualmente condivisa dai Soci, al fine di mitigare gli impatti negativi sui Comuni più penalizzati dal metodo ARERA.
- ✓ Per ciascun Comune e per ciascun anno del periodo di affidamento, l’incremento del PEF non supera del 1,5% rispetto all’anno precedente.

Regole di costruzione

- ✓ Non essendo ancora disponibili, da parte di ARERA, tutte le informazioni relative al nuovo MTR-3, per l’elaborazione del PEFA è stato utilizzato il MTR-2.
- ✓ Per perequare gli impatti sui singoli Comuni, si è intervenuti sui fattori di sharing e sulla componente di “remunerazione del capitale” spettante al gestore, cui Silea rinuncerà, compatibilmente con l’equilibrio di bilancio.
- ✓ Per quanto riguarda gli investimenti programmati nel periodo di affidamento, si è fatto riferimento esclusivamente a quelli per i quali sia già stato approvato almeno uno studio di fattibilità da parte dell’organo competente.
- ✓ Non sono state ipotizzate variazioni ai servizi attualmente concordati con ciascun Comune rispetto all’affidamento in essere.
- ✓ Il PEFA non tiene conto dei servizi integrativi di cui al paragrafo 5.1.
- ✓ Non sono stati considerati eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dal nuovo appalto di igiene urbana, i cui risultati saranno noti nel 2026.
- ✓ Non sono state previste variazioni al modello organizzativo-operativo attualmente in vigore, in termini di attività in appalto rispetto a quelle in gestione diretta, in considerazione della sostanziale invarianza dei costi nei due modelli.

Aspetti procedurali

- ✓ Le logiche di costruzione dei PEFA sono state condivise sia in sede di Comitato Ristretto sia in Assemblea Intercomunale.
- ✓ Sarà tenuto conto del miglioramento degli standard di qualità del servizio, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli obiettivi fissati da ARERA con il TQRIF.

8.3.2 Piano degli Investimenti

Per il triennio 2026-2028 sono stati ipotizzati 6 milioni di investimenti di cui 4 approvati nel corso dell'anno 2024.

INVESTIMENTI GIA' APPROVATI	2026	2027	2028
Impianto dosaggio fanghi	100.000 €		
Sostituzione vecchio carroponte fossa scorie	150.000 €		
Rifacimento Impianto riscaldamento Termovalorizzatore	350.000 €		
Pressurizzazione sala gruisti		30.000 €	
Nuovo UPS termovalorizzatore	150.000 €		
Aggiornamento CPU DCS	400.000 €		
Sostituzione SH3 linea 1	400.000 €		
Sostituzione analizzatori processo (FTIR)	280.000 €		
Impianto fotovoltaico cava Cesana	- €	7.000.000 €	
Ampliamento uffici	2.100.000 €		
Sala multimediale nuovi uffici	20.000 €		
TOTALE DA ASSEMBLEA GIA' APPROVATI	3.950.000 €	7.030.000 €	- €
INVESTIMENTI DA APPROVARE	2026	2027	2028
Revamping sistema alimentazione caldaie		600.000 €	
Rifacimento impianti riscaldamento officina (con teleriscaldamento)	175.000 €	175.000 €	
Installazione nuovo sistema pulizia aria primaria			110.000 €
Messa a norma scaffalatura magazzino + magazzino verticale	250.000 €	150.000 €	
Rifacimento sistema di controllo combustione forni	150.000 €	150.000 €	
Skid campionatori fissi automatici per monitoraggio online acqua/vapore	100.000 €		
Automezzi per servizi in nuovi comuni gestiti da Silea	440.000 €		
Cassoni Cdr nuovi comuni	70.000 €		
Automezzi per servizi di spazzamento internalizzati		2.000.000 €	
Acquisto/adeguamento Autorimessa Calolziocorte	<i>da definire</i>		
Autorimessa di Valmadrera per servizi di igiene urbana	1.000.000 €		
TOTALE NUOVI INVESTIMENTI DA APPROVARE	2.185.000 €	3.075.000 €	110.000 €

8.3.3 Misure a sostegno e contributi PNRR

Negli ultimi 4 anni (2022 - 2025) ciascun Comune socio di Silea ha inoltre ricevuto un contributo economico pari a circa 3€/abitante, erogato in diverse forme.

Inoltre, come già accennato, Silea ha ottenuto il finanziamento per 62 progetti PNRR, di uno riguarda il Comune di Pescate. Questi interventi rappresentano un importante passo avanti per la modernizzazione e l'efficienza dei servizi di gestione dei rifiuti, con investimenti significativi dedicati a diverse iniziative.

Il Comune di Pescate ha ricevuto un finanziamento dal MASE dell'importo di € 223.996,01¹⁴, per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta di rifiuti urbani.

Questi progetti, nel loro insieme, contribuiscono a rafforzare l'infrastrutturazione del servizio, a promuovere comportamenti sostenibili tra i cittadini e a rendere più moderni e smart i processi di gestione dei rifiuti sul territorio.

¹⁴ L'importo del finanziamento MASE comprende anche l'IVA.

8.3.4 Durata affidamento *in house*

La durata dell'affidamento *in house* che si propone di adottare è di 8 anni.

Tale lasso temporale è ritenuto congruo ed in linea sia con la media degli affidamenti *in house* a società partecipate operanti nel medesimo settore sia con i possibili investimenti previsti da Silea per lo svolgimento del servizio nel Comune di Pescate¹⁵.

G.ECO servizi ambientali srl	15 anni
Servizi Comunali srl	10 anni
CEM Ambiente Spa	10 anni
S.EC.AM Spa	10 anni

Inoltre, analizzando anche gli affidamenti tramite gara delle province limitrofe si evince come la durata media degli affidamenti per la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti sia mediamente di 8/10 anni.

9. Monitoraggio

Ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 201/2022, gli enti locali esercitano il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali affidati e predispongono un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, coerentemente con lo Schema tipo di contratto di servizio predisposto da ARERA con la citata Del. 385/2023/R/Rif, il Comune ha previsto un sistema di controlli sulla gestione e connessi obblighi del gestore e correlate penali, al fine di garantire un efficace monitoraggio sulla gestione del servizio pubblico locale di igiene urbana e ambientale.

L'articolo 15 dello Schema tipo ARERA ha tipizzato una serie di obblighi in capo al gestore. In particolare, per quanto rileva ai fini del monitoraggio, Silea dovrà trasmettere al Comune tutte le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti il servizio affidato nel Comune di Pescate prestare la massima collaborazione rispetto alla organizzazione e attivazione dei sistemi di controllo integrativi.

¹⁵ L'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce che la durata dell'affidamento del servizio deve essere proporzionata agli investimenti previsti e comunque non superiore al periodo necessario per il loro ammortamento, nel rispetto della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici.

La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere n. 167/2023, ha evidenziato l'importanza di dimostrare la proporzionalità della durata degli affidamenti in-house rispetto agli investimenti previsti, in conformità alla normativa nazionale ed europea. L'allegato A della deliberazione ARERA 363/2021/RIF (MTR-2) fissa in 8 anni la vita media utile degli automezzi per la raccolta rifiuti.

Il Titolo V dello Schema tipo ARERA (artt. 16-18) prevede dunque la disciplina dei controlli, la quale è svolta in stretta collaborazione tra il gestore e il Comune. Silea, infatti, dovrà predisporre con cadenza trimestrale la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di servizio, segnalando in ogni caso, con tempestività, qualsiasi irregolarità e/o contravvenzione inerente alla corretta gestione dei rifiuti urbani e alla tutela dell'ambiente rilevata nell'esecuzione del servizio affidato. Il Comune, invece, è tenuto a predisporre annualmente il programma di controlli da svolgere per l'affidamento nel territorio di Pescate, potendo in ogni caso, se ritenuto necessario o opportuno, svolgere ulteriori attività di controllo e monitoraggio sulla regolarità delle prestazioni contrattuali.

Il rispetto degli obblighi contrattuali da parte di Silea, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti, sono garantiti dalle disposizioni contrattuali aventi ad oggetto l'applicazione al gestore delle penali e la risoluzione del contratto di servizio per inadempimento.

In particolare, il Titolo VII dello Schema tipo ARERA prevede specifiche penali connesse al mancato raggiungimento da parte del gestore degli obblighi e degli standard di qualità previsti dal contratto e dal Progetto Tecnico Economico, coerenti con i criteri individuati da ARERA. Nei casi più gravi, quali le ipotesi di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, delle disposizioni di legge e regolamentari o della Carta dei servizi, lo Schema tipo ARERA prevede altresì la possibilità di ricorrere alla sanzione contrattuale della risoluzione per inadempimento.

10. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, l'affidamento diretto *in house* alla Società Silea S.p.A. si configura come una scelta pienamente coerente con i principi di legalità, efficienza ed economicità che orientano l'azione amministrativa, garantendo il perseguimento dell'interesse pubblico e una gestione efficace del servizio di igiene urbana e ambientale.

Tale decisione tiene conto delle specificità territoriali e delle esigenze organizzative del Comune di Pescate, risultando la soluzione più idonea e vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e gestionale.

Silea, operando da decenni nel territorio provinciale, ha consolidato un elevato livello di competenza nella gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso il ricorso a operatori terzi selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Dal punto di vista economico, il corrispettivo richiesto da Silea S.p.A. per l'erogazione del servizio risulta inferiore ai valori medi regionali e nazionali, come illustrato nei paragrafi precedenti.

Tale risultato è reso possibile grazie a:

- economie di scala derivanti dalla gestione integrata a livello provinciale;
- disponibilità di impianti di proprietà, che riduce l'esposizione alle fluttuazioni di mercato;
- valorizzazione dei materiali riciclati attraverso la vendita sul libero mercato o tramite i consorzi di filiera;
- produzione e vendita di energia derivante dal processo di termovalorizzazione.

A conferma della bontà della scelta, le indagini di soddisfazione dell'utenza (Customer Satisfaction) attestano un elevato grado di apprezzamento da parte dei cittadini, mentre i costanti progressi nella raccolta differenziata dimostrano l'efficacia delle politiche ambientali adottate.

Pertanto, l'affidamento diretto a Silea S.p.A. rappresenta la soluzione più vantaggiosa per il Comune di Pescate e per la collettività, assicurando continuità gestionale, qualità del servizio, sostenibilità economica e un controllo diretto da parte dei Comuni soci attraverso il meccanismo del *controllo analogo* previsto dallo statuto societario.

In conclusione, e per le motivazioni già descritte nel primo paragrafo della presente relazione il nuovo affidamento a SILEA risulta pienamente giustificata e conforme agli obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico, costituendo un modello di gestione stabile e responsabile, in linea con le finalità della normativa vigente e con gli indirizzi dell'Autorità di regolazione.

Allegati:

1.0. Nuovo schema di Contratto di Servizio con:

1.0.1 Disciplinare tecnico

1.0.2 Scheda tecnica servizi

1.1. PEFA

1.1.1 PEFA Piano Tariffario MTR2

1.1.2 Relazione al PEFA